

**UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE**

Facoltà di Sociologia

Corso di Laurea in Servizio Sociale

**IL LAVORO SOCIO- CLINICO CON L'ADOLESCENTE**

**DEVIANTE:**

**L'ESPERIENZA DELL'EQUIPE PENALE MINORILE**

**DELL'AREA DI VIMERCATE E TREZZO**

**Relatore: Chiar.ma Prof.ssa Costanza MARZOTTO**

Tesi di Laurea di

**GIUDICE ELENA**

**Matr.n. 3007298**

**Anno accademico 2001 - 2002**

A tutte le persone che hanno creduto in me, che mi hanno aiutato ad aprire il mio cuore e mi hanno insegnato ad ascoltarlo: Paola, Francesca, Alessio. Alla Dott.ssa Cristina D.P. che mi ha sostenuto e tuttora mi sostiene nel lungo percorso nella conoscenza di me stessa. A tutti i bambini e i ragazzi con i quali ho lavorato: Enrico, Andrea, Natalia, Benedetta, Adolfo, Alessandro.....

## **Indice**

### **Introduzione**

## **1. IL CONTESTO ORGANIZZATIVO: L'EQUIPE SPECIALISTICA SUL TERRITORIO**

---

### **Premessa**

- 1.1 Breve quadro organizzativo precedente alla Legge-  
Quadro sull'assistenza**
- 1.2 Finalmente la L.328/00**
- 1.3 La Convenzione Intercomunale per i Servizi Sociali**
- 1.4 Il Piano di Zona**
- 1.5 La popolazione dei 29 comuni**

## **2. IL CONTESTO GIURIDICO**

---

### **Premessa**

- 2.1 Il vecchio sistema penale**
- 2.2 L'introduzione del D.p.r. 448/88**
- 2.3 Ma quale ruolo è previsto per i servizi?**
- 2.4 La Lombardia: la sistematizzazione delle risorse**
- 2.5 Un sistema penale a misura di minore?: la giustizia  
riparativa e le ipotesi di riforma**

**2.6 Cosa è la mediazione tra reo e vittima?**

### **3. L'ADOLESCENTE DEVIANTE**

---

**Premessa**

**3.1 L'adolescente da bambino ad adulto**

**3.2 L'approccio socio-clinico: un lavoro pensato**

**3.3 Il modello ecologico- sistemico: l'ottica della famiglia**

**3.4 Un intervento responsabile**

**3.5 La funzione dell'ambiente: come riconoscere quando è mancata?**

**3.6 L'assistente sociale e l'adolescente**

### **4. IL PERCORSO ORGANIZZATIVO METODOLOGICO DELL'EQUIPE**

---

**Premessa**

**4.1 Le scelte "calate dall'alto"**

**4.2 Civile e Penale: quali differenze?**

**4.3 Il penale minorile: invio coatto**

**4.4 Le fasi dell'intervento**

**4.4.1 il percorso conoscitivo:l'osservazione**

4.4.2 la prosecuzione dell'intervento: verso  
un'ipotesi di lavoro condivisa

4.4.3 la messa alla prova

#### **4.5 Supervisione clinica e collaborazione con l'USSM**

### **5. IL LAVORO DELL'ASSISTENTE SOCIALE TRA LA CLINICA E LA COSTRUZIONI DI RETI**

---

#### **Premessa**

**5.1 Il lavoro diretto con i ragazzi: l'accompagnamento  
responsabile**

**5.2 Il lavoro con le famiglie**

**5.3 Il lavoro sui contesti di vita**

**5.4 Il lavoro di équipe e di rete**

**5.5 Le difficoltà emotive dell'assistente sociale**

### **6. CONCLUSIONI: PROSPETTIVE FUTURE**

---

**Ringraziamenti**

**Bibliografia**

---

**Allegati**

## INTRODUZIONE

Da poco più di due anni lavoro nell'ambito sociale come professionista: assistente sociale. Questo termine assume nella società, da parte della pubblica opinione, valenze differenti. Più volte nel corso del percorso di studi ho sentito commenti diversi: delusi, perplessi, incuriositi, scontenti rispetto alla scelta di affrontare una professione poco o nulla riconosciuta e conosciuta ( "ma ti pagano?" "sei come una volontaria" " interessante ma non è un lavoro solo burocratico?"). Ma chi è, cosa fa e a cosa tende un'assistente sociale? Più volte mi sono posta questa domanda e quello che penso di aver compreso, dopo poco più di due anni di pratica, è che dovrebbe tendere a diventare un serio professionista: non affidarsi al caso, agli impulsi, conoscere sé stessi al fine di comprendere i meccanismi attuati e che le persone fanno "scattare" in noi, assistenti sociali, che prima di tutto siamo persone con emozioni, sentimenti, paure e fatiche.

Nell'approcciare il mondo del lavoro, nello specifico quello sociale, mi sono dovuta confrontare con le mie aspettative e fantasie. Un'unica cosa avevo chiara nella mente: volevo lavorare con i minorenni ma non avevo ancora idea di quello che significasse esattamente.

Alcune persone hanno deciso di "puntare" su una giovane professionista nel loro intento di organizzare un'èquipe flessibile e creativa che si occupasse del lavoro con gli "adolescenti delinquenti"<sup>1</sup>

Dall'inizio del 2001, nell'area territoriale di Vimercate e Trezzo è stata creata una micro èquipe "specialistica" intendendo con questo termine "il ramo di un'attività, uno studio, una professione in cui si è particolarmente esperti e abili"<sup>2</sup> rispetto alla tutela dei minorenni indagati di reato, a piede libero. In questo periodo ho mosso i primi passi rispetto alla mia esperienza lavorativa: ho trovato persone che hanno creduto soprattutto nella volontà di pensare, mettersi in gioco, riflettere e desiderare di crescere professionalmente.

Per la scarsa competenza pratica, per il fatto che il servizio veniva creato ex novo si può dire che le mie capacità e conoscenze professionali siano cresciute parallelamente alla crescita all'Unità Operativa Penale Minorile, come in un flusso circolare nel quale si dona e si riceve.

Con questo lavoro desidero da una parte narrare come e con quali modalità e difficoltà si sta strutturando questa esperienza lavorativa, dall'altra consegnare alle colleghe che

---

<sup>1</sup> A. Maggiolini (a cura di), *Adolescenti Delinquenti - L'intervento psicologico nei Servizi della Giustizia Minorile*, Franco Angeli, 2002

<sup>2</sup> Dogliotti e Rosiello (a cura di), *Lo Zingarelli 1998 - Vocabolario della Lingua Italiana*, Zanichelli, 1998

iniziano questa professione, con ansie e a volte poche conoscenze della reale organizzazione dei servizi, così variegata e in continua evoluzione, un'esperienza diretta e reale in tutte le sue sfaccettature.

Sono partita dalla voglia di sistematizzare, per quanto possibile essendo ancora in una fase di crescita, questa esperienza tentando di considerarne i differenti livelli: organizzativo, giuridico, ma ponendo l'accento soprattutto su quello metodologico e sul lavoro specifico dell'assistente sociale, partendo dal concetto che sia un lavoro clinico e di costruzioni di reti. Ho provato a scrivere un elaborato che riuscisse a comunicare le emozioni che vissute e che vivo tuttora quando incontro un ragazzo o i suoi genitori: emozioni positive e negative; il modo trovato per analizzarle e renderle risorse sia per il lavoro con gli adolescenti che per me come professionista.

La tesi si divide in sei capitoli.

Nel primo viene delineato il contesto organizzativo nel quale si inserisce e lavora l'èquipe, al fine di delineare la scelta della creazione di un servizio specialistico in un quadro generale.

Si prosegue, nel secondo capitolo, con l'analisi della legislazione attualmente vigente in materia di penale minorile, inevitabilmente connessa all'intervento



metodologico e clinico con i ragazzi, tentando di affrontarla in modo critico.

Il terzo capitolo affronterà, non in maniera approfondita, le ipotesi teoriche psicologiche e sociali sulle quali si basano gli interventi con gli adolescenti autori di reato. Tenderò a esplicitare un quadro teorico, facendo riferimento soprattutto all'approccio socio-clinico, nel quale si inserisce la metodologia sperimentata dall'èquipe, in particolare rispetto al ruolo dell'assistente sociale.

Il quinto e il sesto capitolo hanno come obiettivo la descrizione delle scelte organizzative e metodologiche, la riflessione dell'èquipe sullo scopo a cui tendere, sulle esigenze da porre come priorità, sul ruolo che ogni professionista rivestirà per quel ragazzo e quella famiglia nonché per la sua rete sociale.

Nell'ultimo capitolo tenterò di delineare, in maniera critica, la tensione dell'èquipe, le domande e i dubbi che gli operatori si pongono ogni giorno, cercando di ipotizzare un percorso possibile per la creazione di un servizio e della sua storia, soprattutto dal punto di vista dei vissuti di un operatore, di un professionista che prima di tutto è persona nella sua complessità e unicità.

**1.**

**IL CONTESTO ORGANIZZATIVO: L'EQUIPE  
SPECIALISTICA SUL TERRITORIO**

*"Mentore*

Devi perseverare, usare buona pazienza.

*Ricordalo, se vuoi arrivare al punto di partenza."*

( Caproni)

## PREMESSA

L'approvazione della Legge-quadro sull'assistenza 328/2000 costituisce una tappa fondamentale della riorganizzazione dell'assetto globale dei servizi alla persona e dei relativi interventi. Questa legge quadro per " la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" è andata finalmente a coprire un vuoto normativo molto pesante, la legge Crispi di regolamentazione del settore risaliva al 1890, e nasce per: riordinare il settore dell'assistenza; dare regole di cornice essenziali per rispondere ai bisogni sempre più specifici e "raffinati" dei cittadini nell'ottica dell'integrazione e del principio di sussidiarietà. La continua evoluzione delle necessità delle persone, non più solo economiche o di sterile compilazione burocratica ma multidimensionali, chiamano i servizi sociali territoriali, nella veste dei loro responsabili ma anche degli operatori e dei politici, a porsi domande, quesiti sulle modalità più adatte

per organizzarsi al fine di rispondere al meglio alle esigenze dei cittadini.

Per questo motivo mi sembra opportuno indicare l'organizzazione scelta dall'area dei distretti sanitari n. 8 e 9 dell'ASL Milano 3 al fine di inserire l'Unità Operativa Penale Minorile all'interno di un quadro organizzativo chiaro.

## **1.1 BREVE QUADRO ORGANIZZATIVO PRECEDENTE ALLA LEGGE - QUADRO SULL'ASSISTENZA**

La normativa regionale, es. L.R. 1/1986, ha per molti anni sostituito la mancanza di indicazioni nazionali generali di carattere settoriale.

Per quanto riguarda la regione Lombardia la Legge 1/1986 " Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia" ha dato impulso alla rete dei servizi socio- assistenziali. Successivamente la Legge Regionale 31/1997 "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali" ha in un certo senso toccato l'assetto organizzativo del settore istituendo il dipartimento ASSI all'interno delle Aziende Sanitarie Locali. La legge Regionale 1/2000 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia" da attuazione al D.lgs. 112/1998 " Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali" che definisce all'art. 128 i Servizi Sociali come "attività relative alla predisposizione ed erogazione dei servizi, gratuiti e a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita..." e indica come principi quelli che saranno contenuti

anche nella 328/2000: il principio di integrazione tra i servizi e di sussidiarietà.

Indica in maniera precisa i compiti dei comuni e che "le funzioni da loro esercitate adottando a livello territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa, e al rapporto con i cittadini, anche tramite associazioni intercomunali, secondo le modalità previste dalle Leggi 142/1990 e 59/1997 e dal D.lgs. 112/1998. I comuni determinano autonomamente le forme per la gestione associata ai sensi della legislazione vigente. A livello distrettuale i titolari delle funzioni devono assicurare l'integrazione delle loro attività con quelle definite e programmate dall'ASL"

## 1.2 FINALMENTE LA LEGGE 328/2000

La riforma dà finalmente dignità e autorevolezza al settore sociale che fino ad oggi è stato confinato ad un ruolo marginale rispetto ad altri settori e politiche ritenuti prioritari: es. quello sanitario. Il welfare italiano assume così anche veste sociale, non sarà più solo sanitario o della previdenza ma quello delle famiglie e delle politiche sociali: sarà in grado, almeno in teoria, di offrire sostegno ed aiuto alle persone durante le diverse fasi della vita. Nell'ottica di un miglioramento della qualità di vita delle persone la legge quadro attua tre art. della Costituzione: 2, 3 e 38. In questo quadro riemerge con forza la necessità di integrazione fra settori differenti (sociale, sanitario), ritenuto per lungo tempo poco perseguibile, e considerato attualmente l'unica strada per affrontare in modo efficace alcuni problemi e per fornire risposte adeguate ai bisogni. L'insieme della legge va a definire un sistema che alcune norme di settore (285/97, 40/98) hanno in parte anticipato. Soprattutto la legge 285/97 con la sua carica innovativa viene recepita e richiamata, come altre leggi di settore, dalla legge quadro per quanto riguarda l'ottica di intervento non solo riparativo ma anche e soprattutto preventivo del disagio e la richiesta di mettere attorno ad uno stesso tavolo di lavoro più

soggetti sociali. La legge quadro recepisce anche il D.p.r. 448/88 esplicitando che il sistema integrato deve essere realizzato secondo le "disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvati con...".

Viene riconosciuta la centralità dei Comuni sia singoli che associati nell'identificare, progettare e programmare i servizi e gli interventi. Ciò consentirà sì ad ogni realtà di creare interventi specifici ma anche di avviare politiche organiche nel settore assistenziale avendo come strumento una cornice. La proposta della legge è di protezione sociale attiva mettendo a disposizione le opportunità per un progetto di inserimento partecipato delle persone nella società, valorizzando tutte le capacità ed i talenti.

Inoltre all'art. 22 c.4 della legge quadro viene espressamente ribadito che ogni ambito territoriale deve prevedere l'erogazione di alcune prestazioni tra le quali un servizio sociale professionale conferendo un ruolo esplicitamente di rilievo agli operatori sociali e alla necessità di porre attenzione all'organizzazione e alla formazione dei servizi e degli assistenti sociali.



### **1.3 LA CONVENZIONE INTERCOMUNALE PER I SERVIZI SOCIALI**

Il ruolo conferito dalla Legge 328/2000 ai comuni posti al centro del sistema dei servizi sociali come ente preposto a tutte le politiche locali e la realtà che vede la nostra regione formata prevalentemente da piccole municipalità (in Lombardia su 1546 comuni 1334 hanno meno di 10.000 abitanti) invita le diverse situazioni a trovare gli assetti più funzionali alla gestione dei servizi.

I 29 comuni del Vimercatese e Trezzese avevano già precedentemente al 2000 avviato un pensiero sulla definizione di una nuova forma di gestione. L'idea di un organismo intercomunale sembra aver avuto differenti ragioni: l'evoluzione normativa che ha visto interessata la Pubblica Amministrazione (L.142/1990) con il riordino degli Enti Locali codificando le possibili forme di collaborazione fra Enti per la gestione dei servizi; il processo di riorganizzazione del sistema sanitario nazionale e di aziendalizzazione delle USL che acquisiscono in questo modo personalità giuridica propria; i territori, a seguito degli accorpamenti delle USL, vengono ampliati allentando il legame tra territorio e Azienda USL; viene istituita la Conferenza dei Sindaci con funzione di indirizzo e di

controllo. Le distanze culturali e storiche tra territori differenti non fa altro che aumentare la distanza tra Enti Locali e ASL invece di creare l'auspicata integrazione.

A partire dal 1 gennaio 2000 i 29 comuni hanno gestito con lo strumento della Convenzione Intercomunale ai sensi dell'art.30 del T.U.E.L. 267/00 tutti i servizi che precedentemente erano delegati alla ASL e alcuni nuovi servizi istituiti nel frattempo. Questa scelta tocca anche le funzioni relative la tutela e agli interventi con i minorenni denunciati a piede libero, attività ripresa in carico dalla Convenzione nel 2001. In questo periodo e con questa Legge quadro si radicano alcuni principi auspicati da tempo: il principio di sussidiarietà verticale e orizzontale tale per cui il Comune diventa il regista del sistema integrato dei servizi, non nell'idea quindi di un welfare residuale ma corresponsabile, e quello della centralità sia degli Enti Locali che dei cittadini. Necessario diventa riuscire ad integrare e collegare risorse tra loro molto diverse per cultura ed esigenze: non solo sociale e sanitario ma servizi educativi, formativi, riferibili alle politiche dell'inserimento lavorativo e della promozione dei diritti dei cittadini. Sembra difficile che piccole realtà locali, a volte con meno di 2.000 abitanti, possa riuscire a rispondere alle esigenze dei suoi cittadini nell'ottica di collegamento e integrazione tra le risorse e i

servizi se non unendosi ad altre realtà simili anche allo scopo di creare politiche sociali unitarie.

L'unione fa sì che i soggetti sociali possano identificare un interlocutore unico, qualificato e rappresentativo delle diverse volontà dei Comuni singoli. Sul territorio possono essere letti i bisogni nel loro emergere e nella loro specificità, sul territorio la comunità locale può vedersi effettivamente riconosciuta dalla sua espressione istituzionale se l'ottica di partecipazione e corresponsabilità diventerà effettivamente bidirezionale e non contrapposta nel descrivere la prima come creativa e l'altra come burocratica.

Tutte le amministrazioni, indipendentemente dall'indirizzo politico delle giunte che li governano, hanno compreso alcune necessità: che per creare una politica sociale incisiva non è più sufficiente la risposta della singola realtà ma indispensabile sembra il collegamento tra risorse differenti appartenenti a diverse realtà; che la tensione non può più essere quella di offrire percorsi puramente assistenzialistici ma la necessità di rendere l'utente cittadino partecipante attivo e soggetto promotore della sua stessa emancipazione "introducendolo in una rete differenziata di servizi che, accogliendo e riconoscendo il bisogno, li riconduca in circuito di opportunità che ne rafforzi potenzialità e capacità

autonome di risposta, coinvolgendo in questo processo tutte le risorse della comunità"; ci si rende conto che la differenziazione dei servizi non significa solo contrapposizione tra sociale e sanitario ma interazione con il volontariato, le scuole, le aziende, la formazione professionale, la cooperazione, le famiglie.....

All'interno della Convenzione Intercomunale per i Servizi Sociali è stata prevista l'attivazione di un organismo tecnico composto dagli operatori sociali dei comuni del territorio. Nell'ambito della tutela minori è stata creata la Convenzione Minori che ha lo scopo di approfondire dal punto di vista tecnico, metodologico e organizzativo i temi di maggiore interesse in modo che il Coordinatore tecnico possa portare le proposte della Commissione agli organi politici e direzionali della Convenzione. Più o meno da questo iter di pensiero è passata l'ipotesi della creazione di un servizio specialistico di penale minorile. La Convenzione Intercomunale non ha personalità giuridica propria, che è quella del comune capofila, in questo caso Vimercate, con conseguenti difficoltà gestionali e finanziarie. Dal 2003 è stato effettuato il passaggio da Convenzione ad Azienda Speciale denominata "Offerta Sociale" con un'organizzazione diversa dalla precedente rispetto agli organi direzionali es. è stato introdotto il consiglio di amministrazione.

## 1.4 IL PIANO DI ZONA

Il piano di zona previsto dall'art. 19 della legge quadro può essere definito il perno operativo del sistema integrato dei servizi. Per cui questo strumento strategico dei Comuni associati si configura come il mezzo "privilegiato per conseguire forme di intervento fra i vari servizi, mediante l'analisi dei bisogni, la definizione delle priorità e delle risposte, l'integrazione delle risorse istituzionali e sociali, la gestione creativa, flessibile e partecipata dei servizi".<sup>3</sup> (3) Anche il "piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali per il biennio 2001- 2003" approvato con il D.p.r. 3 maggio 2001 afferma che, in base al principio di sussidiarietà, lo sviluppo del sistema integrato di interventi e servizi sociali spetta ai Comuni e che il piano di zona è lo strumento fondamentale attraverso il quale gli stessi Comuni, con il concorso di tutti i soggetti attivi nella progettazione, possono disegnare il sistema integrato dei servizi con riferimento agli obiettivi strategici, agli strumenti realizzativi e alle risorse da attivare.

I comuni hanno utilizzato la struttura sovraterritoriale per la stesura del primo piano di zona previsto dalla legge

---

<sup>3</sup> Prospettive Sociali e Sanitarie, Legge 328/00 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. Problemi e prospettive, anno XXX n° 20/22, Milano, Novembre 200

quadro. Sembra pertanto opportuno spiegare in breve l'organizzazione strutturale della Convenzione:

- ❖ Il Consiglio Intercomunale per le Politiche Sociali (C.I.P.S.) è stato identificato come l'organismo deputato a fornire indirizzi di carattere generale e approvare il Piano di Zona. E' formato da tutti i sindaci e dal Manager della Convenzione;
- ❖ La Giunta Esecutiva per le Politiche Sociali è stata identificata come l'organismo di coordinamento politico e di impulso; è la rappresentanza delle amministrazioni della zona che si rapporta con il livello direzionale delle altre organizzazioni ed è l'elemento di raccordo con la componente tecnica;
- ❖ Le persone che compongono il livello direzionale della gestione sovraterritoriale: manager della Convenzione, Dirigente dell'Area Servizi alla Persona del Comune di Vimercate e il Coordinatore delle Commissioni tecniche;
- ❖ Le Commissioni Tecniche suddivise per aree: anziani, handicap, minori, nuove povertà, leggi e regolamenti costituite da operatori dei Comuni.

## 1.5 LA POPOLAZIONE DEI 29 COMUNI

I 29 Comuni del territorio della Convenzione presentano una certa eterogeneità rispetto all'ampiezza demografica: il comune più piccolo Camparada ha 1.649 abitanti, mentre il Comune più grande Vimercate ha 25.578 abitanti. I Comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti sono 16, quelli con una popolazione fino a 10.000 sono 8, quattro hanno una popolazione fino a 20.000 abitanti mentre solo Vimercate supera i 20.000. Pertanto su un territorio geografico piuttosto ampio, la popolazione complessiva risulta di meno di 200.000 abitanti.

La differente ampiezza demografica si ripercuote sulla disponibilità di risorse, di servizi creati, di interventi attuati, di capacità sia di rilevare i bisogni che di strutturare risposte adatte ( es. un servizio sociale professionale) ma è importante notare come la tradizione collaborativa tra diverse amministrazioni ha fatto sì che la frammentazione del territorio non si sia tradotta in una frammentazione degli obiettivi e delle scelte che, sono invece convertite in una struttura sovracomunale che nei singoli comuni trova il suo senso.

2

## IL CONTESTO GIURIDICO



*"Volete prevenire i delitti? Fate che le leggi siano chiare, semplici, e che tutta la forza della nazione sia condensata difenderle, e nessuna parte di essa sia impiegata a distruggerle. Fate che le leggi favoriscano meno le classi degli uomini che gli uomini stessi. Fate che gli uomini le temano, e temano esse sole. Il timor delle leggi è salutare, ma fatale e fecondo di delitti è quello di uomo a uomo".*

( Beccaria, Dei delitti e delle pene)

## PREMESSA

L'intento di questo capitolo è quello di descrivere i passaggi legislativi e i principi ispiratori. Proporrò una breve analisi critica degli articoli più interessanti ed innovativi contenuti nel D.p.r. 448/88 soprattutto alla luce del ruolo dei Servizi Sociali territoriali chiamati ad intervenire a tutela degli adolescenti che, per motivi differenti da ragazzo a ragazzo, dovranno affrontare il processo penale a carico di minorenni. Gli operatori, giudiziari, sociali e psicologici, sono chiamati ad aver chiari i passaggi temporali e il significato del procedimento penale al fine di renderlo approcciabile e

comprensibile da parte del ragazzo e del suo ambiente. Perché questa comprensione avvenga da parte degli adolescenti è necessario che gli operatori con umiltà imparino, senza voler diventare avvocati o giudici! Ma più semplicemente trovando con queste professioni un canale di comunicazione, e conoscano la legislazione vigente non solo in termini nozionistici ma di senso: da quale idea nasce, verso quale direzione tende e come sia applicabile nell'intervento concreto, fornendo il ventaglio delle possibilità che la legislazione attuale prevede. Cercherò di evidenziarne i nodi critici e individuare gli scenari futuri auspicabili e quelli in fase di costruzione.

## 2.1 IL VECCHIO SISTEMA PENALE

Fino all'entrata in vigore del Dpr 448/88, il riferimento legislativo in ambito di procedimenti minorile è stato il Rdl n. 1404 del 1934 che istituiva e regolamentava il funzionamento del Tribunale per i Minorenni, classificandone le competenze in civile, amministrativa e penale.

In questo contesto inizia un processo di specializzazione della materia minorile in campo penale soprattutto nel determinare la competenza penale del Tribunale per i Minorenni per tutti i procedimenti relativi ai reati commessi da minorenni infradiciottenni e nell'introduzione delle indagini sulla personalità del minorenne (art.11) volta "ad accertare i precedenti personali e familiari dell'imputato, sotto l'aspetto fisico, psichico, morale ed ambientale".

Le indagini erano però volte all'accertamento dell'imputabilità intesa come la capacità di intendere e di volere ai sensi dell'art.98 c.p.. Viene anche introdotto l'istituto giuridico del perdono giudiziale ( art.19) e la previsione delle udienze a porte chiuse (art. 16).

## 2.2 L'INTRODUZIONE DEL D.P.R. 448/88

Il dpr 448 ha recepito i principi basilari contenuti nelle "Regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile" approvate al VII Congresso delle Nazioni Unite del novembre del 1985 che vanno a costituire la fonte a cui si è ispirato il processo penale minorile italiano. L'obiettivo della nuova disciplina in materia penale minorile, anche se non sembra essere completa ed esaustiva, va nella direzione di costruire una risposta penale per i minorenni che si riallacci ad una concezione finalistica in cui rilevante è l'adattamento delle disposizioni normative alla personalità dell'adolescente, alle sue esigenze educative, alla necessità di non interrompere i processi educativi in atto e di non sradicare i ragazzi dal loro ambiente sociale.

Nel Dpr si può rilevare un'accento di politica criminale che non punti solo sulla pena cioè sull'elaborazione di misure punitive. In Italia sembra però che non ci sia un'attenzione specifica, quanto meno recepita a livello legislativo, sulla materia minorile. Infatti il Dpr citato si limita a disciplinare le norme che risultano diverse per i minorenni: non esiste un diritto penale minorile ma solo un differente regime processuale e una diversa esecuzione della pena. Pertanto si può dire che "il sistema normativo di giustizia penale minorile

è stato contraddistinto da un limitatissimo grado di specificità e flessibilità".<sup>4</sup> Questa affermazione, di uno studioso in materia giuridica minorile, si basa sulla constatazione che la legislazione sostanziale applicata attualmente ai minorenni, risale quasi esclusivamente al cosiddetto Codice Rocco di diritto penale risalente al 1930 ed è la medesima prevista per gli adulti fatta esclusione per alcune previsioni particolari. Non vengono modificate le fattispecie di reato senza "alcuna mediazione con gli interessi e valori di cui essi (i giovani) sono portatori" (Palomba, 2002); non viene rivista la qualità della sanzione che rimane pecuniaria o detentiva: ovviamente la prima poco applicabile ai minori che non sono detentori, nella maggior parte, di reddito autonomo e per i quali quindi potrebbe assumere poco valore questo tipo di sanzione. Inoltre la lentezza, insieme alla rigidità del sistema sanzionatorio, della definizione dei processi non tengono conto della continua evoluzione della personalità dell'adolescente, la quale necessità di interventi flessibili e rispettosi dei tempi evolutivi richiesti dal processo di crescita a cui sono chiamati i ragazzi. Il Dpr è stato emanato contestualmente ma separatamente rispetto al nuovo codice di procedura penale ( Dpr 447/88) e con il suo testo organico, semplice e

---

<sup>4</sup> Palomba, *Il sistema del processo penale minorile*, Giuffrè, Milano, terza ed. aggiornata 2002

agile (41 articoli), rende evidente l'importanza delle innovazioni che avevano l'intenzione, probabilmente, di condurre ad una diversa modalità di intervenire in materia penale minorile. Appare in questa normativa preminente la natura e la tensione educativa del processo penale minorile nel quale è previsto il perseguimento del "peculiare interesse- dovere dello stato al recupero del minore", interesse costituzionalmente previsto dall'art.31 cost., principio cui la pretesa punitiva deve essere subordinata. In questo senso il processo penale a carico di minorenni deve assumere il significato di occasione di recupero sociale, opportunità di prospettarsi una progettualità futura possibile, un'occasione di essere riconosciuto nella propria unicità e complessità nel quale l'adolescente è parte attiva, centrale.

L'art.1 c.1 del Dpr n.448 prevede che il processo penale minorile osservi le disposizioni del decreto e che per quanto non previsto debbano essere osservate quelle del codice di procedura penale. Risulta quindi interessante individuare il sistema penale minorile nel suo complesso: le disposizioni contenute nel dpr 448 non sono da sole (41 articoli) sufficienti a realizzare il sistema nella sua complessità che è stato reso completo in base al principio di sussidiarietà, ricorrendo alle norme del distinto codice di procedura

penale, da osservare solo per quanto non espressamente previsto per i minorenni. Ma questo pone dei problemi in quanto il dpr 448 apporta in alcune disposizioni variazioni notevoli a quanto previsto dal sistema penale previsto dal dpr 447, in questa situazione le norme potrebbero risultare in conflitto rispetto ai principi ispiratori, "si tratta di disegnare un quadro normativo processuale che risulti dall'integrazione di specifiche disposizioni del dpr 448 con altre del dpr 447 non in mancanza (sussidiarietà negativa) ma in presenza di specifiche disposizioni minorili (sussidiarietà positiva)" (Palomba, 2002), recependo le norme compatibili e armoniche con i principi educativi previsti per i minorenni imputati di reato.

## 2.3 MA QUALE RUOLO E' PREVISTO PER SI SERVIZI?

Il ruolo e la funzione dei servizi è disciplinata dalla normativa vigente anche se risulta poco chiaro il compito richiesto ai servizi del territorio. E' interessante notare però che tutti gli articoli che chiamano in causa entrambi i servizi, territoriali e ministeriali, attraversano trasversalmente alla nuova normativa.

Sembra necessario analizzare brevemente gli articoli che più interessano i servizi sociali nella loro complessità e nel loro intervento con l'adolescente e il suo ambiente.

Proprio perché la nuova normativa ha come interesse prevalente quello di mantenere il minore all'interno del suo ambiente, senza sradicarlo dalle sue relazioni, sembra centrale l'apporto che i servizi sociali territoriali possono dare e la loro capacità di organizzarsi per rispondere in maniera personalizzata alle esigenze dei ragazzi.

**Art. 6 - Servizi come attori del processo e ruolo dell'Ente locale:** con questo articolo i servizi diventano insieme al ragazzo e alla sua famiglia attori del processo in ogni stato e grado del procedimento. I servizi chiamati in causa sono sia quelli ministeriali, intesi tutti quelli che fanno capo ai Centri per la Giustizia Minorile, che i servizi sociali



istituiti dagli Enti Locali, con le differenti organizzazioni: deleghe alle ASL, comuni convenzionati con o senza costituzioni di èquipe specialistiche e comuni singoli. Ciò che sembra confuso sono i rispettivi ruoli degli operatori dei diversi Enti. La norma stabilisce che l'Autorità Giudiziaria "si avvale altresì" dei servizi degli Enti Locali e ciò lascia un ampio margine di discrezionalità rispetto al loro coinvolgimento. Solo in relazione alle limitazioni della libertà personale si individuano i servizi della Giustizia come i principali referenti. Rispetto ai minori denunciati a piede libero l'Autorità Giudiziaria può decidere di rivolgersi direttamente ai servizi dell'Ente Locale, anche in assenza di un contemporaneo coinvolgimento di quelli della Giustizia. Manca una sistematizzazione delle funzioni e dei compiti dei diversi servizi.

**Art.9 - Accertamenti sulla personalità del minore:** in linea con le finalità espresse all'art. 1 cioè di applicare le norme del processo penale in modo adeguato alla personalità del minore e alle sue esigenze educative. Sia il pubblico ministero che il giudice "acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali ed ambientali del minore al fine di accertare l'imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del

fatto nonché disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali procedimenti civili. Il pubblico ministero e il giudice possono sentire sia il parere di esperti, sia assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minore, anche senza alcuna formalità". Le finalità diventano quindi differenti da quella precedente e attraversano tutto il momento processuale. E' da sottolineare che con questa norma la personalità diventa costituita da fattori multidimensionali, non solo intrapsichica. L'obiettivo risulta quello di valutare e individuare le potenzialità/risorse del ragazzo e dell'ambiente in cui è inserito e il loro grado di modifica e dinamicità.

**Art. 12 - Assistenza affettiva e psicologica:** i soggetti individuati sono i genitori ma al 2° c. viene assicurata l'assistenza dei servizi previsti all'art.6. Questa assistenza è estendibile a tutti gli atti del processo per i quali è richiesta la presenza del minore a meno che l'Autorità Giudiziaria ne escluda la presenza. La piena capacità processuale riconosciuta al minore e la necessità di sostenerlo nel comprendere gli atti e le conseguenze del processo penale fanno sì che i servizi debbano effettuare un accompagnamento del minore nella comprensione del significato del processo, del proprio comportamento e delle

proprie paure e tensioni. Ciò non vuol dire che i servizi diventano avvocati ma che affiancano il minorenne dopo un periodo di conoscenza reciproca permettendo nel lungo cammino processuale una presenza costante.

**Art. 19 - Misure cautelari:** identifica le misure cautelari in prescrizioni, permanenza in casa, collocamento in comunità e custodia cautelare specificando la necessità di limitare il più possibile il ricorso al carcere. Nell'attuazione delle misure cautelari è previsto dalla legge il cosiddetto "meccanismo a cascata", per cui in caso di trasgressione di una misura più lieve si può passare alla successiva, sino a giungere al carcere. E' da precisare che le trasgressioni devono essere "gravi e ripetute".

**Art. 25 - Applicazione di procedimenti speciali:** il rito ordinario prevede le indagini preliminari, l'udienza preliminare e il dibattimento. La nuova procedura prevede invece riti alternativi che tendono ad abbreviare i tempi del processo, anticipando il dibattimento (giudizio direttissimo - giudizio immediato) od evitandolo attraverso l'applicazione di meccanismi processuali semplificati (giudizio abbreviato). Il coinvolgimento dei servizi risulta indispensabile soprattutto nel rito direttissimo applicabile solo se è possibile compiere

gli accertamenti sulla personalità del minorenni previsti all'art.9 e assicurare l'assistenza ex art.12.

**Art. 27 - Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto:** può essere pronunciata in ogni stato e grado del procedimento si dovrebbe collocare logicamente nella fase iniziale al fine di stabilire sin dall'inizio l'opportunità che il procedimento continui. Nell'ottica della fuoriuscita del minorenni dal procedimento penale nel minor tempo possibile l'art.27 sembrerebbe uno strumento di grande rilevanza nel perseguimento dei principi ispiratori e costitutivi della normativa. E' però da sottolineare che i presupposti per la sua adozione sono " la mancanza di rilevanza del fatto, per la sua tenuità, e l'occasionalità del comportamento". Occorre però la valutazione che l'ulteriore corso del procedimento possa pregiudicare le esigenze educative del minorenni. Nell'ambito dell'art.27 i servizi possono essere attivati dal pubblico ministero nella fase delle indagini preliminari con la richiesta di indagini sulla personalità previste dall'art.9. Si tratta di un coinvolgimento potenziale proprio al fine di snellire le procedure di uscita dal circuito penale.

**Art. 28 - Sospensione del processo e messa alla prova:** questo nuovo istituto giuridico, insieme alla sentenza di irrilevanza del fatto, risulta essere l'elemento più innovativo della nuova normativa prevista in materia penale minorile. Si inserisce in questo modo una forma di probation processuale tale per cui a un soggetto processato non viene corrisposta una pena per il suo reato ma viene assoggettato ad una prova, con prescrizioni, che se va a buon fine estingue il reato. Il ruolo dei servizi assume centralità in termini di osservazione, trattamento, sostegno e mediazione. La sospensione del processo e messa alla prova può essere disposta sia in sede di udienza preliminare che in dibattimento. Il presupposto è l'esigenza di valutare la personalità del minorenne all'esito della prova. Ma quali i servizi coinvolti e titolari del progetto che deve essere elaborato e contrattato con il minorenne? L'articolo sembra individuare quelli della giustizia in collaborazione con quelli territoriali, ma come si vedrà in seguito la suddivisione, almeno in Lombardia appare differente. Questo innovativo istituto giuridico pone alcuni quesiti che la normativa non chiarisce esplicitamente ma che la giurisprudenza ha abbastanza delineato negli anni successivi alla sua entrata in vigore. E' necessario il consenso del minore? L'assunzione di responsabilità dell'atto può essere antecedente il giudizio di

condanna? Il consenso del minore non è espressamente previsto dalla disciplina ma nella pratica il progetto di messa alla prova sembra non poterne prescindere: avviene nel momento di contrattazione tra il ragazzo e gli operatori dei servizi. Presupposto necessario risulta essere l'assunzione di responsabilità dell'agito e la sua relativa elaborazione. Ciò non sembra in contrapposizione con la necessità di difesa del minore, anzi va nell'ottica del rispetto delle sue esigenze educative e di crescita responsabile e critica. La messa alla prova può essere applicata sia nel caso di reati lievi che di reati gravi e la sua durata, non superiore ad 1 o 3 anni, varia dipendentemente dalla gravità del reato. I servizi sono coinvolti sia nell'elaborazione che nell'esecuzione del progetto che deve essere specificato in tutte le sue componenti: impegni del ragazzo, della famiglia, coinvolgimento degli operatori dei servizi. Possono essere richieste modifiche in fase di attuazione del progetto e udienze di verifica del suo andamento. Al termine della prova, in caso di esito positivo, il giudice emette sentenza di estinzione del reato. Il giudice può prescrivere, con la stessa ordinanza di sospensione, attività socialmente utili o di conciliazione con la vittima, di cui si tratterà brevemente in seguito.

**Art.30 - Applicazione delle sanzioni sostitutive:** il coinvolgimento dei servizi avviene in due momenti: uno antecedente l'adozione della misura e quello dell'esecuzione. Il magistrato di sorveglianza, in questa fase, convoca il minorenni, i genitori e i servizi minorili.

**Art.31 - Coinvolgimento dei servizi in sede di udienza preliminare:** è previsto che debba essere dato avviso dell'udienza anche "ai servizi minorili che hanno svolto attività per il minorenni". Si parla di servizi senza definire quali ma sembra evidente che il senso della presenza degli operatori è strettamente legata all'intervento che i servizi hanno svolto per il ragazzo e non definito dalla loro appartenenza istituzionale. Probabilmente su questo aspetto la magistratura minorile ha privilegiato i servizi della giustizia, più conosciuti e visibili. Ma spesso nelle situazioni concrete sono i servizi territoriali ad essere i referenti del percorso processuale del minore.

## **2.4 LA LOMBARDIA: LA SISTEMATIZZAZIONE DELLE FUNZIONI**

Nel D.lgs 272/89 è stata istituita, all'art. 13, la Commissione Regionale per il coordinamento delle attività dei servizi minorili della Giustizia e degli Enti Locali che costituisce un quadro di riferimento interistituzionale qualificandolo come spazio di riflessione e confronto.

In Lombardia sono state stabilite competenze abbastanza chiare rispetto all'intervento psico-sociale con i minorenni autori di reato al fine di adempiere le norme che impongono un coinvolgimento integrato dei servizi.

La Circolare Regionale n.56 del 15.10.1990, definendo le prime indicazioni attuative del dpr 448, chiarisce le difficoltà organizzative delle diverse situazioni comunali presenti in Lombardia, dovute alla scarsa strumentazione dei servizi, che vengono però chiamati al compito di "riassorbimento del reato commesso dal minore". Individua la funzione dei servizi nella duplice connotazione di accompagnamento e controllo sociale specificando la necessità di "confronto e interazione tra l'Autorità Giudiziaria e servizi", evidenziando la necessità di una valida programmazione e organizzazione degli interventi. Sia la Circolare 56 che la successiva Circolare Regionale n.58 del



17.11.1999 conferiscono alla ASL un ruolo di coordinamento che si declina concretamente nell'accogliere le segnalazioni dell'Autorità Giudiziaria e inviarle agli Enti competenti, nel promuovere la formazione degli operatori e nel monitoraggio del fenomeno della devianza minorile. Nei documenti citati la competenza viene suddivisa tra minorenni denunciati a piede libero, per i quali saranno referenti i servizi degli Enti Locali (ASL, Comuni singoli o associati dipendentemente dall'organizzazione scelta), e i minorenni soggetti a misure cautelari, per i quali i referenti saranno i servizi della Giustizia.

Appare interessante che nelle circolari sia prevista sia l'individuazione di èquipe di lavoro multidisciplinari che interistituzionali da attivare tra Enti Locali e Servizi della Giustizia attraverso protocolli d'intesa al fine di "favorire una presa in carico complessiva del minore". La complessità del fenomeno della devianza minorile chiede azioni integrate. Nella maggior parte delle situazioni a piede libero l'Ente Locale lavora da solo, spesso senza una specializzazione per questa materia e con modalità uniformi e standardizzate, tranne nei casi di sperimentazione di lavoro congiunto tra i due Enti preposti a lavorare con minorenni autori di reato.

## 2.5 UN SISTEMA PENALE A MISURA DI MINORE?: LA GIUSTIZIA RIPARATIVA E LE IPOTESI DI RIFORMA

Si può definire il nostro sistema di giustizia minorile appartenente al modello "dell'autonomia tra sistemi con tendenziale riduzione di quello penale" (Palomba, 2002) in cui l'idea principale è che il processo abbia voluto darsi regole per autoridursi: farne esperienza di crescita e significato per il minorenne ma che ricopra nella sua vita il più breve tempo possibile. Questo può avvenire attraverso un sistema che si autoregola secondo criteri processuali: garantisce decisioni discrezionali dei giudici, contempla meccanismi per autoeliminarsi (es. irrilevanza del fatto), sospendersi (es. messa alla prova) e esaurirsi (es. sentenza di estinzione del reato). In questa prospettiva si collocano i principi di minor offensività e dell'attitudine responsabilizzante ai quali devono ispirarsi gli interventi processuali. E' possibile individuare nella normativa vigente una risposta al reato in termini di prevenzione speciale positiva: la pena deve tendere alla rieducazione, il verbo tendere è utilizzato nel senso di evitare manipolazioni, forzature, nel ricercare il consenso e l'adesione del minorenne. Il nostro ordinamento non va però ancora nella direzione della cosiddetta "giustizia

riparativa" che vede la pena come sostituita da un impegno scelto che renda il reo soggetto attivo ( come ad es. nel progetto di messa alla prova, anche se non si configura come pena) nell'ottica di un programma che lo veda partecipe in un impegno di riappropriazione della regola violata attraverso l'altro (es. mediazione). Quando la logica repressiva prende il sopravvento, e ciò avviene soprattutto in occasione di reati particolarmente efferati oppure di programmazione di politiche che abbiano presa sulla popolazione, i dati sulla delinquenza minorile vengono utilizzati in maniera decontestualizzata e senza tener conto della normativa vigente. Ciò comporta spesso che il lavoro rieducativo e le ipotesi di introduzione di strumenti rispondenti alla giustizia riparativa vengano visti come risposte non appropriate alle necessità di sicurezza della collettività. L'idea repressiva non tiene in considerazione la responsabilità sociale del reato e il relativo fallimento delle politiche preventive dello stato identificando la responsabilità solo sul singolo individuo: "eliminando" in senso metaforico il soggetto si elimina la causa. Non si considera il disagio sociale e tutti gli altri fattori criminogenetici che sono alla base della commissione di un reato. In questa ottica riduzionista e un po' "facilona" si può inserire il disegno -legge n.2501 della cosiddetta "riforma Castelli", che non si intende analizzare,

che va a ledere la differenziazione del procedimento penale tra minorenni e adulti: modifica la disciplina della diminuzione dell'età, aumento dei casi in cui sarà possibile il ricorso al carcere, modifiche in merito all'istituto della messa alla prova: esclusione per i reati molto gravi (omicidi, tentati omicidi, sessuali e associazioni a delinquere di stampo mafioso), il passaggio con la maggiore età dall'istituto minorile al carcere anche a costo di stigmatizzare definitivamente la persona come delinquente. Il disegno - legge restringe notevolmente gli spazi innovativi prevista dalla legislazione attualmente vigente dichiarando la sfiducia per l'esercizio della discrezionalità nella giurisdizione minorile andando verso una direzione di rassicurazione formale che si concretizza nei c.d. "pacchetti sicurezza" che non puntano su una politica criminale effettivamente utile sia in senso preventivo che riparativo.

Inoltre è da accennare brevemente al fatto che l'aumento delle denunce possono essere lette nel senso di una maggior fiducia della popolazione nella risposta del procedimento penale rispetto all'adeguatezza della fase evolutiva in cui il minorenne si trova. Spesso nel lavoro concreto è capitato di sentire insegnanti, vicini di casa, conoscenti di ragazzi che esitavano a denunciare un fatto penalmente rilevante per paura di un'eventuale carcerazione, ritenuta poco

appropriata, se non in casi particolari. Proprio nella flessibilità degli strumenti è possibile rispondere sia alle esigenze di crescita dei ragazzi che di sicurezza della collettività. Per la collettività è più "sicuro" un ragazzo che ha compreso il significato del suo atto e ha interiorizzato attraverso un lavoro sia terapeutico che sociale (volontariato, lavori socialmente utili, mediazione) la negatività dell'agito, la sofferenza della vittima provandola empaticamente o un minorenne recluso in carcere che per tale condizione si identifica come delinquente? Credo che il soddisfacimento delle esigenze di sicurezza possa passare solo attraverso il sostegno, l'accompagnamento responsabile e responsabilizzante dei ragazzi, da parte degli adulti di riferimento, in un percorso di crescita critica anche quando si ritrovano in situazione di disagio e crisi tale per cui la collettività deve diventare soggetto attivo e stimolante del benessere dei minorenni in un'ottica di reciprocità.

## 2.6 COS'E' LA MEDIAZIONE TRA REO E VITTIMA?

La mediazione penale si colloca nel paradigma della giustizia riparativa e risulta essere uno strumento di risoluzione pacifica che si fonda sul consenso e sul riconoscimento reciproco delle parti in conflitto. Avviene alla presenza di un terzo neutrale, imparziale, privo di autorità. A Milano è stato creato un servizio che si occupa delle conciliazione tra vittima e reo che utilizza una metodologia di lavoro sperimentata in Francia basata sulle emozioni causate dal conflitto, sul riconoscersi reciprocamente come persone, nell'accogliere le reciproche sofferenze.

Questo strumento nasce negli anni '70 nella cultura anglosassone per avvicinare le parti in modo informale, non in un'aula di giustizia, e chiudere in tempi rapidi alcune questioni: la mediazione può essere applicata in vari ambiti (famigliare, sociale, penale, linguistica, scolastica...). La mediazione viene introdotta in Italia negli anni '90. Quella penale ha richiesto un percorso più complesso di quella sviluppata in ambito familiare in quanto si è in presenza di un apparato burocratico complesso e per certi aspetti rigidi: l'Autorità Giudiziaria. Nell'95 viene sperimentata a Torino. Nella normativa italiana non è previsto l'istituto della mediazione penale e ciò limita notevolmente il suo utilizzo.

Pertanto è stato necessario cercare tra le norme vigenti spazi compatibili in ambito minorile.

Può essere effettuata solo su mandato dell'Autorità Giudiziaria, eventualmente anche attraverso indicazione dei servizi che lavorano con l'adolescente. Gli spazi normativi compatibili sembrano essere l'art. 9, 27 e 28 del dpr 448/88. La conciliazione tra reo e vittima si connota per essere un intervento puntuale, che non ha valore per la sentenza finale e che preferibilmente non dovrebbe essere contenuta, come prescrizione, nel progetto di messa alla prova.

#### IL CASO DI L. - in carico all'èquipe penale minorile

Nell'arco dei due anni di lavoro l'èquipe penale minorile ha avuto la possibilità di richiedere, per una situazione molto complessa (si trattava di un abuso sessuale da parte di minorenne su un infradecenne vicino di casa), al termine della messa alla prova, che il giudice facesse richiesta all'Ufficio per la Mediazione Penale di Milano di effettuare un tentativo di conciliazione fra vittima (in questo caso i genitori del bambino) e reo (un ragazzo di 16 anni). Dopo un confronto con alcuni mediatori rispetto all'opportunità di tale tentativo mi sono decisa a inoltrare la richiesta al

giudice che l'ha accolta celermente. L'ipotesi sottesa a questa richiesta era che il ragazzo dopo circa un anno e mezzo di lavoro (terapeutico, che ha visto coinvolta anche la famiglia; esperienza di socializzazione; il lavoro rispetto all'occupazione lavorativa con l'operatrice dell'èquipe;) fosse in grado di affrontare la sofferenza dell'altro, di riconoscerla e di riconoscersi nel cambiamento che gli operatori avevano riscontrato e rimandato a lui. Il ragazzo è stato collaborante, seppur con le perplessità che un'intervento come la mediazione pone, e anche la madre del bambino ha accettato l'intervento, ponendo inizialmente notevoli difficoltà. Probabilmente la signora aveva bisogno dei suoi tempi di elaborazione di questa decisione, tanto complessa per le implicazioni emotive e per le motivazioni: è possibile che all'inizio l'idea fosse quella di "vendicarsi" e vedere come il reo aveva espiato il suo "peccato". E' da sottolineare che la mediazione è avvenuta alla fine del procedimento penale: il ragazzo non era costretto, aveva terminato positivamente la prova e durante l'ultima udienza preliminare era stato in grado di raccontarsi, mentre in precedenza faceva fatica a rispondere a domande precise. Se ne può dedurre il significato simbolico che la mediazione può assumere in questi frangenti: una scelta consapevole della quale è riconosciuto il significato e soprattutto il



ragazzo si riconosce nella propria responsabilità ma anche nel percorso svolto, come agente attivo del proprio cambiamento.

La mediazione è avvenuta una settimana dopo la conclusione del processo. Dal racconto dei mediatori e del ragazzo l'utilizzo dello spazio neutrale della mediazione è stato significato da entrambe le parti andando al di là delle previsioni: il desiderio di "vendetta" ha lasciato il posto all'ascolto empatico da parte della vittima e il lavoro svolto durante la prova ha consentito al ragazzo di permettersi di mettere in parola sia la propria sofferenza che quella percepita nella controparte.

Ogni volta che ripenso a questa situazione non posso non emozionarmi ripercorrendo le fatiche del ragazzo, della famiglia, degli operatori e non avrei saputo immaginare una conclusione migliore: rispettosa dell'interesse del ragazzo e della collettività,, incarnata dalla madre del bambino che ascolta e accoglie l'abusante di suo figlio. Era forse meglio incarcerare questo ragazzo?

**3**

**L'ADOLESCENTE DEVIANTE**

*"Qualunque cosa si faccia, si ricostruisce sempre il monumento a proprio modo; ma già molto adoperare pietre autentiche"*

( Yourcenar, Memorie di Adriano)

## **PREMESSA**

Gli adolescenti prestano particolare attenzione alla coerenza degli adulti, verificano la loro sincerità, la loro attendibilità. Preferiscono imitare l'esempio di adulti che seguono principi esplicitati anche se negativi piuttosto che adulti che si contraddicono e non rispettano le promesse. L'adolescente non ha la stessa fiducia del bambino negli adulti, non dà molto "credito", e si pone dinanzi a noi con diffidenza, a volte ostilità, e sfiducia rimarcata da atteggiamenti di sfida e ricerca continua di presenza.

Chi entra in contatto con l'adolescente richiede un "farsi capire" empatico che riesca a trasmettere sogni, emozioni, onestà e capacità di accoglienza, intuizione della sostanza dell'altro e riconoscimento. I ragazzi non hanno bisogno di assistenzialismo e di un'accoglienza standardizzata ma di criticità e creatività nell'ascolto e nell'intervento. Per questo motivo ritengo utile, necessario, che gli operatori seguano un

approccio teorico chiaro al fine di renderlo flessibile e adattabile ad ogni situazione, ma anche al fine di non lavorare "lasciando tutto al caso". I ragazzi non ci chiedono confusione ma responsabilità. Non è possibile mettere in atto un processo d'aiuto senza un orientamento dichiarato. "Un paradosso consiste nel fatto che anche chi dice di non applicare nessun approccio particolare sta facendo riferimento al modello più pericoloso di tutti: quello della confusione." <sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Piscitelli (a cura di), *Il lavoro socio- clinico dell'assistente sociale*, Vita e Pensiero, Milano, 1996

### 3.1 L'ADOLESCENTE: DA BAMBINO AD ADULTO

Con i ragazzi, nell'intervento psico- sociale, è necessario privilegiare il pensiero, l'ascolto e l'osservazione, l'empatia e l'autoderminazione invece del "fare" che spesso connota il lavoro nei servizi pubblici.

L'adolescente è chiamato a far fronte a specifici compiti di sviluppo che implicano il piano fisico, psichico e cognitivo. L'evoluzione della persona, in questo particolare periodo di vita, comporta trasformazioni significative.

Fisicamente l'adolescente subisce trasformazioni in tempi rapidi sviluppando i caratteri sessuali secondari. Il corpo ora divenuto adulto può mettere in atto le pulsioni lipidiche, pulsionali e aggressive che diventano più intense. La possibilità di agire le pulsioni nella realtà esterna sollecita a modificare le relazioni fra il sé e gli oggetti interni.

Dal punto di vista cognitivo diventano attuali nuove potenzialità: che la realtà immediatamente percepita non è la sola realtà ma una tra le tante possibili, la capacità di riflettere sui propri pensieri. Con questi nuovi strumenti l'adolescente entra nel mondo dell'astrazione potendo permettersi di ampliare la percezione temporale al passato e futuro.

Ma sul piano psichico le trasformazioni fisiche e le nuove possibilità cognitive si concretizzano in emozioni, in stati

mentali: incertezza, dubbio, tristezza e l'adolescente può utilizzare positivamente le modificazioni del suo "essere" se riuscirà a tollerare emotivamente la nuova condizione. Il compito più complesso risulta quindi essere l'elaborazione della perdita dei legami infantili con le figure genitoriali, l'accettazione dei propri limiti e dell'esistenza della barriera generazionale. L'adolescente sembra oscillare continuamente tra il non lasciare le proprie sicurezze infantili e il crescere affrontando le incertezze e modificando i legami con gli oggetti d'amore. Il giovane deve acquisire sufficiente fiducia nelle proprie risorse per poter "prendere la via del mare". L'adolescente, in maniera fisiologica, si scontra con il mondo adulto al quale, spesso inconsapevolmente, richiede un sostegno nel riconoscere le proprie possibilità e tollerare i limiti.

Sembra importante accennare ad alcuni contributi psicanalitici che contribuiscono a sostenere le ipotesi di intervento con gli adolescenti, che ricordiamo sono stati prima bambini! I ragazzi si ritrovano non solo in una fase critica del loro ciclo di vita, ma si devono anche confrontare con un compito difficilissimo "di ricapitolazione di tutto lo sviluppo precedente".<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Codignola (a cura di), Una cornice per la crescita. Psicanalisi e lavoro psico-sociale con l'adolescente, Franco Angeli, Milano, 2001

La continua ricerca dell'adolescente di nuove modalità di soddisfacimento dei desideri riporta in primo piano tutte le carenze e i fallimenti che l'adolescente ha sperimentato nelle relazioni primarie.

Sembra pertanto opportuno che l'assistente sociale si crei una conoscenza di quelli che sono i compiti evolutivi del bambino al fine di poter fare ipotesi, durante il lavoro - intervento- che non è terapeutico - ma qualitativo e socio clinico, con l'adolescente partendo dalla sua storia, consentendogli di collegarne i pezzi e ricostruirne la memoria fattuale ed emotiva.

L'importanza della qualità delle prime relazioni infantili e il legame tra sviluppo individuale e capacità materna di accudimento, inteso non solo rispetto agli aspetti concreti ma soprattutto riguardo a quelli dell'investimento affettivo, al prendersi cura in senso psichico, a quella che Winnicott chiama "holding" e al concetto di "reverie" di Bion della figura materna. Il bambino necessita di un ambiente che lo protegga e che gli permetta di costruirsi una fiducia di base: l'interiorizzazione di questa importante funzione consente al bambino di iniziare ad esplorare il mondo esterno differenziando ciò che è interno da ciò che è esterno. La capacità di ricezione delle comunicazioni psichiche preverbalì o verbali emotive del bambino, indirizzate a trovare l'altro, e

la conseguente attività di elaborazione trasformativa delle emozioni nella mente di chi ascolta che non deve sfuggirla, soccombervi o minimizzarla è ciò che consentirà al soggetto di sperimentarsi continuando a cercare fuori di sé risposte successive.

La psicoanalisi riporta all'importanza della cornice che se solida, ben costruita e ed elastica consente di guardare a ciò che contiene. Le esperienze di sicurezza e di continuità permettono al bambino, che diventerà adolescente, di costruirsi "una sorta di pelle psichica" intesa come luogo di incontro e scambio tra gli stimoli provenienti da dentro e da fuori. L'adolescente si ritrova con "un apparato per pensare i pensieri" che accoglie ed elabora le emozioni fragili, per certi aspetti rigido perché la "pelle psichica" non può far passare, in un movimento elastico e creativo fra il dentro e il fuori, emozioni, stimoli, risposte. L'elasticità e la ricettività è possibile se ci si muove in condizioni di relativa sicurezza: se non c'è pericolo di perdersi, di essere feriti, distrutti. Ci si può sentire protetti all'interno di sé stessi se si è potuto interiorizzare esperienze protettive esterne. Se questo meccanismo non è stato possibile si ricorre a meccanismi di funzionamento molto arcaici.

Mi chiedo se il reato commesso dall'adolescente può essere letto come il tentativo di andare ad occupare il vuoto che gli



oggetti d'amore, in primis i genitori ma non solo, non sono riusciti a riempire di fiducia e attendibilità in un parallelo con la teoria di Winnicot secondo la quale in uno sviluppo adeguato alcuni giochi od oggetti diventano una sorta di sostituto materno che consentono al bambino di colmare la sua ansia di separazione dalla madre. Questo è un esempio di come le teorie psicanalitiche possono essere utili nella significazione di determinati comportamenti dell'adolescente.

Ritengo molto importante sottolineare che parlare delle difficoltà ed incapacità dei genitori di funzionare da "buoni" contenitori della vita psichica del figlio non significa formulare un giudizio moralistico, né di valore, né tanto meno di colpevolizzazione. L'intento è di far comprendere che i genitori, così come i figli, possono trovarsi in situazioni complesse e difficili da gestire e che anch'essi possono essere sostenuti a ricostruire o "restaurare" una specifica funzione genitoriale, attraverso la presenza rispettosa ed empatica degli operatori.

### 3.2 L'APPROCCIO SOCIO- CLINICO: UN LAVORO PENSATO

La necessità che l'agire professionale sia un agire pensato porta ad adottare un modello di intervento, che si fonda su un paradigma, cioè fa riferimento ad un sapere e utilizza un metodo, di tipo clinico. Pertanto risulta necessario declinare un approccio professionale consapevole: con il termine clinico non si intende un setting terapeutico ma porre l'attenzione all'aspetto del significato che implica l'applicazione di criteri di lettura e concetti di tipo psicologico. Ciò può consentire all'assistente sociale di connettere intrapsichico e interpersonale al fine di costruire un raccordo tra individuo e struttura sociale.

L'approccio che desidero qui analizzare è quello socio-clinico, apprendendo anche dalle teorie psicanalitiche e ecologico-sistemiche, nella convinzione che il lavoro dell'assistente sociale non possa posizionarsi solo sul lavoro individuale o solo sul lavoro di rete, ma connettendoli in quanto interdipendenti.

Per approccio socio-clinico si intende un lavoro pensato, approfondito, significa accompagnamento nei significati, nella ricostruzione, nella concretezza del cosa fare e in quel terreno faticoso del come si vivono le esperienze.

L'assistente sociale osserva, sperimenta, conosce poi progetta e verifica, in uno spazio di lavoro che va costruito con relazioni e azioni, e ricostruito attraverso continue rivisitazioni dell'esperienza stessa. Tengo molto alla parola accompagnamento perché in essa vedo condensato tutto il lavoro professionale dell'assistente sociale determinato da presenza, da un percorso, da un tener per mano con la tensione al lasciar andare, non ci si sostituisce alla persona ma le si sta accanto in maniera responsabile: non ci si impossessa di quel ragazzo, non si tenta di diventare i suoi salvatori ma lo si sostiene nel fare passi importanti, non escludendo e non colpevolizzando il suo ambiente.

Obiettivo dell'approccio socio- clinico è dare senso e significato a ciò che accade in situazione, alle azioni e reazioni osservate nella relazione tra le persone e il loro ambiente di vita, sia dare significato al proprio intervento professionale e alle proprie azioni e relazioni con quella vicenda e storia di vita, tenuto conto della situazione sociale, organizzativa, di servizio che costituisce sempre la prima mappa di riferimento e orientamento.

Ritengo indispensabile riuscire a connettere la prospettiva clinica con quella dello sviluppo sociale perché l'assistente sociale interviene nel mondo vitale relazionale delle persone e le aiuta a stabilire e sviluppare relazioni con tale mondo

vitale. Un lavoro specialistico con gli adolescenti presuppone una base specifica di conoscenze e una base comune con altri settori del servizio sociale, intendendo i principi e valori sui quali ogni intervento deve basarsi.

L'intervento deve tendere a porre al centro la persona, ma la persona nel suo essere in relazione con l'ambiente circostante, aiutandola a scoprire la propria creatività, far emergere le proprie risorse. Il cuore del servizio sociale è e non può non esserlo il relazionale: gli apporti delle differenti teorie devono poter essere utilizzabili alla luce di questo fatto. L'individualità si sviluppa attraverso relazioni stabili con gli altri. " Il campo primario del servizio sociale è là dove le persone e i loro ambienti interagiscono. Storicamente il servizio sociale si è focalizzato sulla zona di transazione dove lo scambio tra la persona e l'ambiente produce cambiamenti in entrambi. L'intervento del servizio sociale ha come scopo il mettere le persone in grado di far fronte alle difficoltà, esigenze e risorse del proprio ambiente, in modo tale che le transazioni tra loro siano utili ad entrambi. Il servizio sociale ha a che fare sia con le condizioni disfunzionali e carenti nel rapporto tra persona e ambiente, sia con le opportunità che arricchiscono e migliorano l'ambiente.

E' la duplice attenzione sulle persone e sul loro ambiente che distingue il servizio sociale dalle altre professioni".<sup>7</sup>

L'adolescente diventa soggetto dell'aiuto, organizza il proprio mondo attorno a sé e in rapporto alla realtà e ai limiti dell'ambiente.

---

<sup>7</sup> Piscitelli (a cura di), *Il lavoro socio- clinico dell'assistente sociale*, Vita e Pensiero, Milano, 1996

### **3.3 IL MODELLO ECOLOGICO- SISTEMICO: L'OTTICA DELLA FAMIGLIA**

In quest'ottica sembra opportuno esplicitare il modello, che insieme a quello psicanalitico, ritengo debba essere alla base del lavoro socio-clinico: il modello ecologico-sistemico.

L'approccio ecologico- sistemico di Caryl Chessell ben si adatta alle finalità dell'intervento dell'assistente sociale. Con Gitterman, Chessell, sviluppò il "modello esistenziale" (Life Model) come base del suo approccio per la pratica di servizio sociale. Gli esseri umani sono concepiti come in sviluppo e in adattamento attraverso transazioni con tutti gli elementi del loro ambiente. In questi processi di adattamento l'individuo e l'ambiente si influenzano reciprocamente. Le persone modellano il loro ambiente e devono a loro volta adattarsi ai cambiamenti creati. Chessell propone e pone attenzione ai momenti di crisi che ogni famiglia deve affrontare, anche se ognuno in modo differente, fa cioè riferimento ai compiti del ciclo di vita familiare. L'assistente sociale che lavora, accompagna, con gli adolescenti si trova di fronte ad un momento di crisi che coinvolge il ragazzo in tutta la sua complessità teso tra lasciare il bambino e provare a diventare adulto, a volte senza aver sperimentato cosa vuol dire essere bambino. Tale

compito evolutivo non interessa solo l'adolescente ma anche i suoi genitori, la sua storia, e gli operatori non se ne devono dimenticare.

Gli eventi critici comportano la necessità di cambiamenti, adattamenti che aumentano lo stress nelle persone e stimolano una gamma di meccanismi per affrontarli, alcuni più efficaci di altri. L'operatore tenta di suddividere il problema in elementi più piccoli e quindi più trattabili e approcciabili. Si tenta altresì di trovare modelli di comportamento e connessioni tra i modelli del passato e del presente: questo lavoro può risultare complesso e doloroso per i contenuti che comporta. In questo senso è molto importante che l'operatore sia in grado di sostenere i contenuti del colloquio, evitando meccanismi difensivi inconsci che non consentono l'accoglienza della persona. È necessario lavorare per aiutare le persone a mettere in evidenza e a utilizzare il potenziale di ciascuno ad agire, ad essere di sostegno per gli altri, ad interagire in un rapporto di rete nell'attuazione di questi compiti vitali. Proprio per questo motivo la famiglia è, per gli assistenti sociali, una basilare unità di attenzione. Pertanto "avere a che fare" con l'adolescente vuol dire mettere a fuoco la sua unità familiare, come unità di relazioni ricorrenti di cui l'adolescente è parte integrante. Le relazioni di questa unità

sono strutturate sulla gerarchia e sul sesso: la gerarchia naturale creata dalla differenza generazionale è necessaria nella famiglia perché serve per crescere, permette ai piccoli, se ben dosata, di confrontarsi con i limiti, i confini, la realtà esterna e in conseguenza diventare grandi. Infatti perché la socializzazione del bambino avvenga, i genitori devono agire da genitori, non da pari. I rapporti che si instaurano tra i singoli componenti dell'unità familiare determinano una grande variabilità. Un approccio sistemico, e a mio avviso una sua integrazione con le teorie psicanalitiche, permette di comprendere la complessità dell'interazione familiare. Secondo questa teoria i sistemi funzionano secondo alcuni principi:

- ❖ **La causalità circolare:** i rapporti di interrelazione tra i membri dell'unità familiare è tale che il cambiamento in uno dei suoi membri produce una modifica in ciascuno degli altri e nel gruppo come insieme, in un rapporto circolare di influenza. Ogni azione è quindi anche una reazione: la causalità è quindi circolare.
- ❖ **La non sommatività:** il sistema non può ridursi alla somma delle sue parti e neanche come sommatoria delle caratteristiche dei suoi membri. Il sistema nel



suo complesso ha un valore aggiunto dato dall'interdipendenza tra i suoi componenti.

- ❖ **L'equifinalità:** la stessa condizione iniziale può portare a risultati differenti e lo stesso risultato si può ottenere da condizioni iniziali differenti. I sistemi familiari sviluppano strategie di risposta allo stress differenti, uniche, a volte ripetitive e incapaci di essere efficaci per quel determinato compito di sviluppo.
- ❖ **La comunicazione:** ogni comportamento è considerato comunicazione, modalità di trasmissione di messaggi interpersonali e intersistemici.
- ❖ **Le regole del sistema:** le regole relazionali, sia implicite che esplicite, organizzano l'interazione del sistema, sia nel suo interno che all'esterno, e funzionano per mantenere il sistema stabile prescrivendo e limitando il comportamento dei membri. Le regole sono impregnate di aspettative, desideri, bisogni che il sistema ha nei confronti dei singoli membri. Spesso il sistema tenta di interagire secondo sequenze ripetitive, secondo il principio di "ridondanza".
- ❖ **L'omeostasi:** la capacità di un sistema, inteso come organismo evolutivo, di mantenere in un relativo

equilibrio stabile le caratteristiche del proprio ambiente interno. I meccanismi omeostatici permettono di rafforzare le norme già presenti.

Il concetto di sistema si può adattare alla famiglia in quanto non possiamo pretendere di comprendere il comportamento di ciascun membro senza analizzare le modalità interattive della famiglia intesa proprio come sistema evolutivo, in grado di modificarsi anche se il bisogno di stabilità e prevedibilità a volte si oppone alla necessità di adattarsi ai nuovi compiti evolutivi. Infatti i meccanismi omeostatici vanno in crisi di fronte agli eventi critici, che fanno parte naturalmente del ciclo di vita familiare, e si rende necessaria la strutturazione di una nuova forma di sistema (morfostasi). I compiti sono comuni a tutto il sistema ma unici rispetto alla relazione: l'adolescente ha il compito di staccarsi e sperimentarsi all'esterno, la coppia genitoriale ha il compito di permettere al figlio di distaccarsi facendolo sentire protetto, accolto in maniera responsabile, consentendogli questo passaggio fondamentale in modo critico e consapevole; tutto il sistema oscilla tra la tensione ad aprirsi all'esterno e il timore per l'incertezza che questo passaggio comporta tendendo quindi a chiudersi.

### 3.4 UN INTERVENTO RESPONSABILE

L'unicità a cui prestare attenzione è quella delle persone in relazione: coppia, madre- figlio, padre- figlio. Ma questo è possibile quando si è in presenza di un rapporto di base abbastanza forte: nei casi in cui non c'è impegno reciproco, non tanto e non solo quindi quando si è in presenza di carenze primarie, volontà di mettersi in gioco insieme al proprio figlio è meglio lavorare sul livello individuale. Porre l'attenzione sulla relazione significherebbe solo scoprire la mancanza di una relazione e ciò non sarebbe sopportabile dagli adolescenti e inoltre richiederebbe un lavoro di rielaborazione da preparare. Credo che il lavoro dell'assistente sociale si possa collocare anche nell'accompagnare l'adolescente ad accettare, rendere possibile, prefigurabile un lavoro terapeutico.

Si tratta di aiutare l'adolescente a trovare un senso per ciò che gli è successo, ciò che ha agito: l'intervento socio clinico con l'adolescente deviante deve tener conto sia dell'adolescente in situazione (il reato) permettendogli di trovare una visione di responsabilità critica e possibilità di crescita, che dell'adolescente in relazione ( famiglia, gruppo dei pari, ambiente esterno).

Il piano, che spesso si riferisce solo al lavoro degli psicologi, intrapsichico diventa anch'esso piano di lavoro dell'assistente sociale rispetto a ciò che si scambia con attenzione al livello simbolico: cosa significa per quel ragazzo quella data relazione?

E' importante offrire all'adolescente l'opportunità di sentirsi riconosciuto, pensato e unico.

Pertanto prima di affrontare il capitolo successivo relativo alle scelte metodologiche dell'èquipe sembra utile specificare che "non si può pensare al lavoro sociale con l'adolescente se non come qualcosa che nasce prima di tutto nella mente e nel cuore dell'assistente sociale: richiede infatti una disponibilità a mettersi in gioco emotivamente, tollerando livelli molto alti di ansietà e frustrazione, un'attitudine ad analizzare le proprie emozioni, una propensione a vivere con passione e slancio un'avventura relazionale che ogni volta si presenta diversa e nuova". Mi viene da pensare alla metafora dell' "andar per mare" anche per l'assistente sociale che uscendo dal sicuro, banale, porto delle sue difese affronta un elemento in continua evoluzione (il lavoro con l'adolescente) - calmo, burrascoso, soleggiato, piovoso- con il quale interagiscono fattori esterni (le relazioni familiari, l'ambiente sociale) non sempre prevedibili.

L'importante è che lo affronti però come un marinaio preparato ad accogliere, a non rimanere sopraffatto, a trovare strategie adatte per affrontare il suo compito professionale: la capacità relazionale intesa come la capacità che precede ogni iniziativa, che si può intendere come lo sviluppo della consapevolezza e dell'assunzione di responsabilità delle nostre emozioni nel contesto della relazione con l'adolescente, il riconoscimento dell'interlocutore come separato da noi e portatore a sua volta di stati emotivi con i quali abbiamo il compito di entrare in contatto.

### 3.5 LA FUNZIONE DELL'AMBIENTE: COME RICONOSCERE QUANDO E' MANCATA?

La funzione di contenimento dovrebbe essere fornita dall'ambiente e soprattutto dalla madre. L'assistente sociale deve almeno in parte svolgere una funzione di contenimento organizzativo e concreto, non ci si deve sostituire all'adolescente, "può invece offrirgli , con la sua stabilità e permanenza nel tempo, oltre ad un sostegno corporeo, sociale e psichico, soprattutto uno spazio contenitivo, una cornice accogliente, non intrusiva, all'interno della quale egli possa riprendere un proprio cammino di crescita".

Francesca Codignola individua alcuni "segnali" della presenza di stati di deprivazione nell'incontro con l'adolescente:

- ❖ **Mancanza di aspettative rispetto alla continuità del rapporto:** è come se un adulto che dedica a loro attenzione e considerazione sia un'esperienza sconosciuta;
- ❖ **Il cadere è un tema che compare in modo ricorrente:** rimandano all'idea di braccia che non riescono a tenere, persone che non possono o non vogliono sostenere;
- ❖ **Due modalità estreme di comunicazione:** un flusso di parole difficilmente arrestabile o un silenzio ostile o

rassegnato. Sono entrambe modalità che esprimono la difficoltà ad entrare in contatto, la sfiducia nel fatto di essere accolto e ascoltato. All'adolescente può "far male" pensare che qualcuno si voglia occupare di lui perché è come se dovesse fare i conti con il fatto che fino ad allora nessuno si è occupato di lui. L'operatore deve riuscire a tollerare la violenza dell'adolescente, che nel rapportarsi con lui, potrebbe tentare di farlo soffrire, star male come per liberarsi delle proprie sofferenze. Alcuni adolescenti non riescono a tollerare la vicinanza e quindi la professionalità dell'assistente sociale si deve concretizzare nel contenere, nell'accogliere, nel non fuggire dimostrando al ragazzo la possibilità di sperimentare relazioni improntate sul "tenere" e non sull'espellere.

- ❖ **Bisogno di idealizzare i genitori** "l'idealizzazione, la lealtà a tutti i costi verso i genitori fa da contraltare spesso alla presenza simultanea, ma separata nella mente, di figure genitoriali interne crudeli e cattive. E' come se coesistessero senza incontrarsi". Occorre stare molto attenti nel mettere in contatto questi due mondi, non sempre l'esame di realtà può essere affrontabile dal ragazzo in quanto l'idealizzazione è portatrice di bisogni. L'assistente sociale non può

pensare di diventare un genitore sostitutivo perché questo porterà l'adolescente a fare richieste che non potranno trovare risposta, facendogli sperimentare nuovamente la frustrazione e l'abbandono. E' indispensabile invece stabilire con lui una relazione autentica che abbia come obiettivo la costruzione insieme all'adolescente di percorsi e progetti realistici che tengano conto delle reali possibilità di tenuta emotiva e realizzazione.

- ❖ **La sessualizzazione del rapporto adolescente-adulto:** l'adolescente si pone come se fosse autonomo, adulto, in grado di farcela da solo e a volte assume un comportamento marcatamente seduttivo se non sessualizzato.
- ❖ **Il bisogno di controllo si esprime attraverso il provocare ansia e paura nell'operatore.** Può essere espressione di onnipotenza ma anche tentativo di sopravvivenza.
- ❖ **Questi ragazzi corrono il rischio di diventare a loro volta genitori violenti o insufficienti.** Sono più propensi alla proiezione della sofferenza e della colpa sugli altri. Questo ci fa ragionare sulla storia dei genitori degli adolescenti.



### 3.6 L'ASSISTENTE SOCIALE E L'ADOLESCENTE

L'assistente sociale quali "crepe" può restaurare insieme all'adolescente e al suo ambiente? E' proprio da questa domanda che ritengo si renda necessario un quadro teorico di riferimento, perché la clinica credo consenta di lavorare con i ragazzi in maniera veramente professionale.

I ragazzi con i quali i servizi vengono in contatto spesso non hanno fiducia negli adulti e molte volte non hanno neanche quella "fiducia di base" in sé stessi che permette di sperimentare e di rischiare, consapevoli di ciò che stanno facendo. Il pericolo non viene percepito, i limiti non sono conosciuti e la ripetitività diventa una costante: tanto più tentano di sfuggire a situazioni dolorose, distruttive tanto si ritrovano a viverle.

Hanno bisogno di adulti di riferimento che li accolgano, li accompagnino ma soprattutto si prendano cura di loro ma allo stesso tempo li trattano come nemici, con indifferenza, sminuendoli e attaccandoli: minacciano le certezze e gli equilibri dell'adulto ( si parlerà delle emozioni dell'assistente sociale nel quinto capitolo) con la loro spinta al "fare", all'agito. L'agito è la strategia unica, spesso, per sentirsi vivi, per trovare sollievo al malessere. Non si sanno raccontare, difficilmente riescono a fare connessioni di

avvenimenti, è tutto un "normale". L'assistente sociale come ben scrivono alcune colleghe "può aiutare a riparare le crepe che riguardano la parte esterna della "pelle psichica": sono cure concrete, quindi, guidate da un'attenzione e da un pensiero specifico alle caratteristiche di quell'adolescente, che funzionano come base e supporto alla possibilità di avviare un processo di riparazione del suo mondo interno." <sup>8</sup>

L'operatore deve cercare di comprendere chi è il suo interlocutore, cosa porta al di là della domanda contingente, di quali risorse e carenze è portatore e di quali relazioni non ha fatto esperienza per far sì che l'assistente sociale possa tentare di porsi in una relazione effettivamente arricchente e non proporre una vicinanza eccessiva o una distanza non pensata. La relazione che l'operatore instaura con l'adolescente dovrebbe essere costantemente monitorata, pensata e rielaborata. E' necessario non riproporre con il nostro lavoro l'agito dell'adolescente: "deve essere un agito pensato, non molto diverso da quello di una madre che accompagna il suo bambino, ascolta e accoglie i suoi desideri, interviene se c'è un pericolo, si ritira un po' in disparte se lo sente capace di affrontare da solo le difficoltà".

---

<sup>8</sup> Codignola (a cura di), Una cornice per la crescita. Psicanalisi e lavoro psico- sociale con l'adolescente, Franco Angeli, Milano, 2001

**4**

**IL PERCORSO ORGANIZZATIVO  
METODOLOGICO DELL'EQUIPE**

*" Mi ricordo benissimo dei miei undici anni: a quell'età si è del tutto impotenti. Ma i bambini hanno un mondo segreto che per gli adulti sarà sempre impenetrabile"*

( Rowling, Prefazione di Harry Potter)

## PREMESSA

Si è reso necessario al momento della costruzione dell'èquipe attuare una metodologia "su due piedi": non c'era il tempo di pensare una metodologia ad hoc per le situazioni di minorenni segnalati a seguito di denuncia penale.

Ereditavamo alcuni casi dalle colleghe dell'Asl, altri erano in attesa di essere presi in carico: l'urgenza ha connotato il primo periodo del lavoro dell'èquipe. Durante questo periodo è stato però possibile cominciare ad "abbozzare" una metodologia adatta al lavoro con i ragazzi autori di reato rispettosa dei loro tempi e di quel ruolo attivo e partecipante che deve essere alla base dell'intervento con gli adolescenti e le loro famiglie.

Nel tempo è stato possibile sperimentare, re-inventare, ripensare la metodologia tentando di renderla flessibile, creativa ma allo stesso tempo chiara. Un operatore confuso

non può permettersi di chiedere a chi gli si pone di fronte, senza averlo scelto di essere chiaro.

Un intervento professionale richiede di essere rivisitato continuamente per renderlo sempre più efficace e rispondente alle esigenze dei nostri ragazzi, del loro bisogno di "un mare calmo che li accolga".

A questo percorso di crescita hanno partecipato tutti i ragazzi, le famiglie, i professionisti, i colleghi che hanno lavorato con l'èquipe.

Ogni contributo, pensiero, agito, discussione hanno permesso a noi operatori di metterci in gioco con la nostra testa ma soprattutto con il nostro cuore.

## 4.1 LE SCELTE "CALATE DALL'ALTO"

### L'èquipe e la supervisione

L'èquipe è sempre stata pensata dai responsabili come composta da due figure professionali: un assistente sociale e uno psicologo. L'idea di base è stata di creare un'èquipe interdisciplinare che consentisse un lavoro integrato tra le due professioni.

Inizialmente è stato difficile trovare una sinergia tra i due operatori, un'intesa professionale. Nel tempo è stato possibile iniziare a costruire un lavoro, non solo di collaborazione tra due professionisti, ma realmente integrato. L'iniziale sottovalutazione di come il singolo professionista ipotizzava l'intervento con i ragazzi e le famiglie, quanto ognuno credeva e pensava il lavoro di èquipe e il senso dell'integrazione delle figure professionali ha portato ad un'incapacità degli operatori, con formazioni professionali ma anche di approccio notevolmente differenti, di incontrarsi. Attualmente all'interno dell'èquipe lavorano un'assistente sociale e uno psicologo: due professionalità diverse che condividono l'idea di un approccio basato sull'importanza del sistema famiglia e sull'interdipendenza dei comportamenti dei singoli individui al suo interno.

E' stata prevista una supervisione che ha assunto in prima battuta un ruolo organizzativo metodologico e che nel tempo sarebbe dovuta divenire clinica. L'introduzione del supervisore all'interno dell'èquipe ha trovato difficoltà di interazione in parte simili a quelle sopra descritte tra gli operatori. Gli approcci differenti, la scarsa conoscenza dell'oggetto di lavoro (il penale minorile) da parte del supervisore ha portato con sé il malcontento di entrambi gli operatori. Inoltre la confusività tra il ruolo del supervisore, poco definito e più simile a quello di un coordinatore, e del responsabile appariva una condizione poco ottimale perché si creasse la possibilità di un lavoro di elaborazione di una metodologia a misura di ragazzo.

Tutto l'impegno era teso a comprendere le dinamiche interne all'èquipe e ai diversi livelli organizzativo, politico, dirigenziale.

Quando è stato possibile portare all'attenzione del responsabile quelle che apparivano come disfunzionalità, l'assetto dell'Unità Operativa ha iniziato a trovare un suo senso, nel quale gli operatori avevano voce.

Nel 2003 si è passati ad una supervisione clinica e ad una fattiva collaborazione con un assistente sociale dell'Ufficio di Servizio Sociale Minorile. Di entrambe le collaborazioni si tratterà più avanti.

Con il Responsabile è stato negoziato di effettuare incontri mensili al fine di dare periodicità al rapporto tra ruolo operativo e dirigenziale. La comprensione veloce delle rispettive aspettative esplicitate e non può permettere di evitare disfunzionalità.

Inoltre al fine di rendere visibile e concordato il lavoro dell'èquipe territoriale si sta elaborando un regolamento che conterrà la metodologia pensata, gli strumenti professionali utilizzati e auspicati, gli obiettivi e i passaggi di informazione. Tutto ciò verrà discusso con le colleghe assistenti sociali dei singoli comuni prima di essere deliberato con atto formale.

### La sede

Durante tutto il 2001 l'èquipe ha condiviso una stanza, presso il Servizio Psico- Socio Pedagogico del Comune di Vimercate, con una psicologa. La difficoltà di non avere uno spazio che desse identità al servizio si è risolta nel 2002 con il reperimento di un appartamento nel centro di Vimercate che condividiamo con il Progetto "JOKE". Avere una sede ha consentito una maggiore tranquillità degli operatori che in un certo senso si sono sentiti legittimati, visibili.



## 4.2 CIVILE E PENALE: QUALI DIFFERENZE?

Non avendo esperienza diretta nel penale minorile abbiamo inizialmente attuato la metodologia utilizzata nelle situazioni di tutela minorile in ambito civile. Presto ci siamo accorti che gli interventi in ambito penale avevano implicazioni differenti, significati diversi.

Ho tentato con la seguente tabella di evidenziare quelle che ritengo essere le maggiori differenze tra intervento in ambito penale e civile. Da questo abbiamo dedotto che le metodologie non potevano essere interscambiabili.

	Obiettivo intervento	Interlocutore principale	Stile colloquio sociale	Competenza prof. Nell'incontro	Competenze prof. nel macrosistema	Tecniche utilizzate	Rapporti con il Tribunale
C I V I L E	*Protezione del minore in situazioni di pregiudizio *valutazione capacità genitoriali *sostenere i genitori a "vedere" i loro bambini	*genitori *bambino, adolescente *speso affidato all'Ente *Tribunale per i Minorenni	*prevalentemente con i genitori	*tra adulti *tra differenti figure professionali *autorità/autorevolezza	*contatti con scuole *contatto con servizi specialistici *lavoro di rete	*gestione classica di un colloquio *consulenza *controllo	*spesso tempi indefiniti, interventi molto lunghi
P E N A L E	*sostenere il minorente entrato nel circuito penale *osservazione del contesto di vita e della personalità del ragazzo *connettere l'azione con il suo senso *far fare esperienza di accoglienza	*adolescente autore di reato *il contesto di vita del ragazzo *spesso maschi dai 14 ai 20 anni circa *Procura della Repubblica per i Minorenni *Giudice: indagini preliminari, udienza preliminare, dibattimento, onorari *avvocati	*con l'adolescente * con la coppia *con la famiglia	*entrare in relazione con l'adolescente: creare relazione di fiducia *prospettare un futuro possibile *buona conoscenza giuridica per informare/sostenere l'adolescente e la famiglia *contrattazione	*contatto con scuola o luogo di lavoro se contrattato con il minorente *contatti con magistratura con scadenze precise	*prefigurazione delle tappe del procedimento per offrire un'idea realistica di ciò che attende il ragazzo *prefigurazione tappe dell'intervento (scansione temporale per evitare le fughe)	*tempi stabiliti e cadenzati *si può lavorare solo sul consenso pur partendo da un invio coatto

### 4.3 IL PENALE MINORILE: INVIO COATTO

Sembra indispensabile prima di pensare a costruire una metodologia individuare quale è l'oggetto del lavoro che ci accingiamo ad affrontare e valutarne le caratteristiche.

L'oggetto del lavoro di un'èquipe penale minorile non può essere l'adolescente, che è invece il soggetto attivo, ma si può immaginare come l'accompagnamento del ragazzo durante tutto il procedimento penale.

L'interlocutore iniziale per l'èquipe è la Procura della Repubblica per i Minorenni, nella figura del Pubblico Ministero, che richiede l'osservazione del minore e del suo nucleo familiare.

Le informazioni sul reato, contenute nella richiesta di osservazioni, sono vaghe e ciò porta alla conoscenza del minore e dei suoi genitori senza avere una conoscenza completa dei fatti.

La scelta dell'èquipe in questo senso è andata a utilizzare la scarsa conoscenza sul reato come strumento di lavoro con il ragazzo e la famiglia: il rischio, già al primo incontro, di conoscere i fatti come sono contenuti negli incartamenti della Procura potrebbe far nascere nell'operatore idee precostituite su quale debba essere la verità.

Il nostro compito non è scoprire la verità ma ricercare insieme all'adolescente il senso, costruire una responsabilizzazione critica dei suoi comportamenti. L'èquipe penale minorile ha quindi deciso di effettuare un primo colloquio con tutta la famiglia (genitori e figlio) nel quale spieghiamo che le conoscenze sui fatti sono molto scarse e che solo se riterremo opportuno andremo a leggere gli incartamenti. Si tenta di "sgombrare il campo" da malintesi rispetto al ruolo (talvolta siamo intesi nella veste del carabiniere altre del giudice) chiarendo quali sono le richieste del Pubblico Ministero, qual è il nostro metodo di lavoro e ciò a cui tendiamo, le finalità del procedimento penale minorile. E' chiaro che lavorare in ambito coatto pone notevoli difficoltà prima fra tutte la mancanza di scelta. D'altra parte la coazione crea un contenitore in cui i limiti e i vincoli sono evidenti e dati da altri. Talvolta ciò può rispondere simbolicamente all'esigenza dell'adolescente di essere contenuto con regole e limiti. Inoltre l'ingresso nel procedimento penale può favorire una presa di coscienza delle difficoltà interne alla famiglia, quando i genitori riescono ad essere sufficientemente flessibili. Scontrarsi con l'agito comunicativo del figlio li porta a doversi scontrare con un fatto concreto e ciò può diventare un importante inizio per una condivisione.

Il reato nel contesto penale è il fulcro del lavoro ma è importante che l'adolescente senta che l'interesse è per lui come persona e non solo come autore di quel reato: il reato si inserisce in una storia, nella sua specifica storia.

I tempi dell'Autorità Giudiziaria possono risultare differenti da quelli dei ragazzi.

Questo limite talvolta va ad incidere sulla formulazione e attuabilità di un progetto di aiuto.

E' però realistico che se le assistenti sociali del territorio imparassero a creare un canale di comunicazione con il Tribunale per i Minorenni, con i suoi giudici, con le sue regole e norme, e riuscissero ad utilizzare gli spazi, esistenti, che la legislazione con le sue finalità rieducative e riparative consente potrebbero ottenere molto di più per i loro ragazzi di quanto avviene ora. E' necessario uscire dalla logica delle norme civili, a cui le assistenti del territorio sono più abituate, e impegnarsi a creare spazi nuovi di collaborazione con la Magistratura senza ancorarsi a sterili prese di posizioni sull'inefficienza e la "lungaggine" del Tribunale. Lungo il percorso penale del ragazzo egli incontrerà diverse professionalità ed è importante che tra loro imparino a parlarsi nell'ottica di un lavoro realmente rispettoso delle sue esigenze.

Avvocati, giudici, Pubblici Ministeri, assistenti sociali, psicologi devono riuscire ad uscire dal loro pezzo e fare un pensiero integrato nel quale ognuno può mantenere opinioni diverse. Il ragazzo deve poter sentire che le persone che si occupano di lui a più livelli si parlano, comunicano: altrimenti non facciamo altro che riproporre le dinamiche comunicative distorte interne alla famiglia.

## 4.4 LE FASI DELL'INTERVENTO

### 4.4.1 IL PROCESSO CONOSCITIVO: L'OSSERVAZIONE

La richiesta di osservazione proviene dalla Procura della Repubblica per i Minorenni con una formulazione generica che non vincola gli operatori dei servizi ad un mandato particolare al di là del tempo di consegna stabilito in 60 giorni. Le informazioni sul reato ipotizzato e sulle circostanze sono vaghe. L'èquipe ha deciso, come descritto precedentemente, di utilizzare questa mancanza di informazioni come strumento di lavoro. Sarà l'adolescente a dare la sua versione, la sua idea sull'accaduto, le sue opinioni. Talvolta i fatti contestati risalgono a molto tempo prima, dai sei mesi ai due anni circa, e il ragazzo fa fatica a identificare l'oggetto della richiesta della Procura. In questi casi accogliamo la fatica di collocare l'evento nella sua storia e concordiamo con lui che l'assistente sociale andrà a leggere il fascicolo, convocandolo per un colloquio successivo. Nel primo colloquio abbiamo deciso di essere presenti entrambi, assistente sociale e psicologo, al fine di mostrarci come èquipe fin dall'inizio, di spiegare il lavoro integrato. È l'assistente sociale che conduce il colloquio chiarendo la cornice giuridica e dell'intervento, addentrandosi nelle finalità del procedimento penale minorile e rispondendo a

dubbi e quesiti degli interlocutori. Per questo motivo si reputa necessaria una buona conoscenza giuridica. L'assistente sociale non deve fare l'avvocato ma nel percorso di accompagnamento del ragazzo all'interno del procedimento penale deve saper accogliere il timore che sottostà al processo: talvolta la chiarezza di informazioni è un primo passo verso un approccio più consapevole al processo. L'assistente sociale può dare sfumature differenti rispetto ad un avvocato: per tale motivo ritengo di fondamentale importanza dialogare con gli avvocati, conoscere le loro opinioni e idee, per evitare di confondere i ragazzi con messaggi contraddittori.

Il primo colloquio è stato pensato come informativo e di accoglienza degli stati d'animo, delle emozioni più superficiali che la convocazione, la denuncia hanno suscitato. Si lascia spazio a tutte le verità: quelle del ragazzo, quelle dei genitori senza giudicare. Si lascia spazio a qualsiasi emozione: rabbia, delusione, fatica, negazione. Si pone l'accento sulle finalità del processo minorile e si conclude concordando con gli interlocutori alcuni appuntamenti. E' importante dare un'idea della durata della fase di osservazione: una quantità di colloqui più o meno definita accoglie l'esigenza iniziale di "finirla presto". Questo non significa colludere con il ragazzo o con la famiglia ma dare



voce al loro timore di essere etichettati come una famiglia "delinquente". Gli spazi di collaborazione vanno creati.

La convocazione è molto importante e attualmente viene fatta attraverso telegramma. Non riteniamo che sia la modalità migliore. Probabilmente una lettera sarebbe più opportuna: conferirebbe formalità senza però risultare impersonale.

La decisione di convocare il ragazzo e i genitori è stata pensata per favorire la responsabilizzazione sia dell'adolescente che dei genitori, ai quali si richiede una partecipazione attiva nel lavoro con il figlio.

La fase di osservazione è stata pensata composta da fasi successive: **colloqui dell'assistente sociale sia con l'adolescente che con i genitori** al fine di effettuare una raccolta della storia familiare dai diversi punti di vista ma anche per comprendere quale idea hanno i genitori del figlio e viceversa. A questi colloqui preliminari che sono in genere due per la coppia e due per l'adolescente l'assistente sociale effettua una visita domiciliare. **La visita domiciliare** è uno strumento tipico del lavoro dell'assistente sociale: in questo contesto risulta possibile osservare la famiglia nel proprio ambiente. Dove si viene accolti (in cucina attorno ad un tavolo, in salone), con quale atteggiamento (difeso, accogliente, eccessivamente ospitale), come si dispongono le

persone e come si presentano sono elementi utili nel tentare di comprendere le dinamiche familiari. Anche l'osservazione dello spazio, la casa, può dare elementi di conoscenza della famiglia: la presenza di foto, l'utilizzo degli spazi, la camera dei ragazzi sono elementi che raccontano la storia della famiglia.

A questo momento segue una **riflessione in équipe** con due finalità: portare a conoscenza lo psicologo degli elementi raccolti e delle emozioni percepite nonché della valutazione di prime ipotesi al fine che il collega possa approfondire aree oscure o percepite come problematiche. In genere lo **psicologo incontra il ragazzo** ma può accadere che faccia dei colloqui anche con i genitori qualora ne valuti l'opportunità ai fini di una più accurata osservazione. Rimane comunque indispensabile tenere presente che in nome della relazione con il ragazzo e la famiglia può essere necessario sacrificare approfondimenti eccessivi, che possono essere svolti successivamente.

**Al termine di questa fase di colloqui gli operatori si confrontano**, mettono insieme la storia della famiglia, valutano le incongruenze, individuano i momenti critici, tentano di comprenderne le risorse e le capacità di risposta, formulano ipotesi rispetto al reato, che va inquadrato all'interno della storia familiare, e tentano di analizzarne il

senso e se opportuno pensano ad un ipotesi di progetto di intervento.

Ai genitori e al ragazzo viene restituito, attraverso la narrazione degli operatori, quanto elaborato, discutendolo e confrontandosi con loro. La **restituzione** non si configura come un momento di monologo degli operatori ma come uno spazio critico nel quale tutti i soggetti possono interagire portando la loro opinione.

**La relazione congiunta** deve risultare come una valutazione funzionale al processo penale. La relazione dovrebbe essere scritta in un linguaggio non eccessivamente tecnico, di facile comprensione.

Alcuni punti sono di fondamentale importanza: il modo in cui il ragazzo e la famiglia hanno colto l'intervento della magistratura e dei servizi; il significato espressivo e strumentale del reato; il livello di consapevolezza della sua gravità e illegittimità, anche indipendentemente dalla sua ammissione di colpa; il livello di maturità complessiva del ragazzo; la formulazione di previsioni sul prossimo futuro; i bisogni evolutivi del ragazzo; la disponibilità del servizio a seguire il minore nell'eventuale prosecuzione del procedimento penale o l'avvio di un intervento anche al di là del legame con il percorso processuale.

Ciò sui cui gli operatori devono puntare l'attenzione è la comprensione di quanto il ragazzo percepisce il suo gesto come illegale, quanto ne percepisce la gravità: spesso i ragazzi sanno che un'azione non è legale ma non sono consapevoli della effettiva gravità, talvolta non sanno che alcune azioni sono perseguite penalmente. L'ambiente del ragazzo, famiglia compresa, contribuisce ad aumentare o diminuire la percezione di gravità. Punto importante, spesso lasciato in disparte, è la capacità di comprensione della sofferenza arrecata alla vittima: nella maggior parte dei reati adolescenziali non c'è consapevolezza della vittima e delle sue reazioni. Alcuni ragazzi sembrano far fatica a "ricordarsi" che la vittima è anch'essa una persona con emozioni e sentimenti.

Rispetto alla percezione del reato un dato importante è il tempo: spesso il fatto che la Magistratura non intervenga immediatamente rafforza la convinzione della non gravità delle azioni commesse. E' importante che, senza colpevolizzare, non si perda l'attenzione al reato. Talvolta capita che gli operatori, poco abituati a lavorare con adolescenti autori di reato, si focalizzino solo su altri aspetti dimenticando il motivo per il quale il ragazzo è arrivato al servizio.

#### 4.4.2 LA PROSECUZIONE DELL'INTERVENTO: VERSO UN' IPOTESI DI LAVORO CONDIVISO

Conclusa la fase di osservazione e avvenuto l'invio della relazione all'Autorità Giudiziaria si crea un periodo di vuoto giuridico che si conclude con la fissazione dell'Udienza Preliminare. La decisione dell'èquipe è di lavorare, dove possibile, sull'accordo con il ragazzo e la famiglia. L'idea è di effettuare un reale accompagnamento rispettoso dei tempi del ragazzo, al di là di quelli della Magistratura.

Quando un progetto è opportuno, condiviso e contrattato con il ragazzo e la famiglia l'èquipe non attende che sia il giudice a formalizzare l'intervento, cosa che potrebbe avvenire solo in sede di udienza. Attendere l'Udienza potrebbe voler dire perdere la collaborazione costruita e doverla poi ricostruire da capo.

Si possono incontrare situazioni in cui l'entità del reato non è grave, ma grave è la situazione personale e familiare sul cui sfondo si colloca, che richiede una presa in carico complessa e articolata che tenga conto delle possibilità del ragazzo: obiettivi realistici e affrontabili. Nell'intervento con i ragazzi autori di reato occorre essere pronti a non arrendersi di fronte ai fallimenti ma ad analizzarli e comprenderne le ragioni. Ragionare sulle difficoltà è un

dovere dell'operatore: le verifiche del progetto in itinere vanno condivise anche con i soggetti che partecipano al progetto.

Certamente non sempre è opportuno un intervento globale. Una variabile fondamentale è la tenuta della famiglia. Quando i genitori hanno capacità di relazione e di comprensione nei confronti del figlio adolescente, si può lasciare alla famiglia l'elaborazione di quello che è successo. Come accennato in precedenza un evento come l'imputazione di reato al proprio figlio comporta una ristrutturazione della famiglia.

Altre famiglie invece non riescono a porsi con atteggiamento accogliente e propositivo colludendo con la deresponsabilizzazione e banalizzazione dell'agito: in questi casi difficilmente viene accolta la proposta di intervento e il lavoro si limita al momento dell'osservazione.

E' da sottolineare che i tempi dell'intervento penale sono molto lunghi, con la conseguenza di un trascinarsi della situazione di incertezza del minore, che può nel frattempo crescere al punto da considerarsi un altro nel momento in cui viene giudicato, guardando ai fatti per i quali è stato imputato come a comportamenti che fanno parte di un periodo precedente e ormai concluso della propria adolescenza. Il progetto attuato in questa fase di vuoto

giuridico può non seguire i tempi della giustizia: la sua conclusione può non coincidere con la data di fissazione dell'Udienza ma si può concludere prima o continuare con formalizzazione da parte dell'Autorità Giudiziaria attraverso un istituto giuridico innovativo: la messa alla prova.

Tutti gli interventi dovrebbero essere finalizzati allo sviluppo dell'idea di futuro, dell'inserimento sociale e dell'acquisizione di un'identità e di una maturità indispensabili nella fase di transizione all'età adulta.

Quando gli operatori vengono a conoscenza della data fissata per l'udienza preparano una relazione di aggiornamento che metta al corrente il Giudice e il Pubblico Ministero dell'intervento condiviso tra operatori e adolescente. È importante che la relazione contenga le motivazioni che hanno portato alla proposta del progetto, le reazioni dell'adolescente e dei genitori, gli impegni assunti da tutti i soggetti e l'andamento dell'intervento in tutte le sue parti: è importante sottolineare le difficoltà quanto le risorse e gli aspetti positivi e prognostici. Gli operatori non si possono astenere dal formulare e includere una proposta specificandone le ipotesi che sottostanno, senza assumersi la veste del giudice, nell'esclusivo interesse del minore e delle sue esigenze evolutive.

Per alcuni adolescenti la prosecuzione di un procedimento penale può essere ritenuta molto dannosa, per altri un'occasione, per altri ancora può essere ipotizzata l'apertura di altri procedimenti. Gli operatori devono dare al Giudice la possibilità di conoscere il ragazzo e la sua famiglia attraverso le relazioni inviate.

Prima dell'Udienza Preliminare l'assistente sociale effettua colloqui con l'adolescente al fine di prefigurare lo svolgimento dell'udienza e elaborare insieme a lui timori, paure, fatiche e prefigurare le possibilità di conclusione: condanna, messa alla prova se concordata e proposta, perdono giudiziale, assoluzione valutandone i significati per il ragazzo. Questo lavoro viene fatto anche con i genitori quando se ne valuta la necessità. Naturalmente, sempre per un lavoro condiviso, l'assistente sociale contatta l'avvocato del ragazzo per informarlo del contenuto della relazione e confrontarsi.

#### 4.4.3 LA MESSA ALLA PROVA

La messa alla prova è centrata sull'idea di responsabilizzare l'adolescente che commette reati. La responsabilità si pone come punto di arrivo del percorso penale caratterizzato da obiettivi più specifici: " l'impegno ad astenersi dal commettere ulteriori reati; l'accettazione della dimensione



dell'impegno nella scuola o nel lavoro; la disponibilità ad attività di tempo libero organizzate; l'apertura alla dimensione di solidarietà sociale in attività socialmente utili, e alla riconciliazione con la vittima; l'accettazione come interlocutore di un'autorità extra-familiare, con funzioni di aiuto e di controllo per la realizzazione del programma concordato".<sup>9</sup>

Il presupposto è che, se il ragazzo dimostra che la sua predisposizione al reato è venuta meno, si possa rinunciare alla somministrazione della pena. La messa alla prova vuol dire "puntare" sul recupero sociale del ragazzo autore di reato. Il consenso dell'adolescente è il perno dell'impianto progettuale.

A volte l'adesione del ragazzo può essere strumentale, al fine di evitare una possibile carcerazione, ma anche questo tipo di adesione può essere letta come un punto di partenza accettabile. Importante in queste condizioni di partenza è l'esplicitazione al ragazzo che siamo consapevoli della sua motivazioni e la accettiamo purchè sia chiaro il senso della messa alla prova. Quindi la motivazione utilitaristica diventa accettabile se accompagnata dall'impegno.

Da parte degli operatori si rende necessario effettuare un'attenta valutazione delle caratteristiche dell'adolescente:

---

<sup>9</sup> Maggiolini (a cura di), *Adolescenti delinquenti. L'intervento psicologico nei Servizi della Giustizia Minorile*, Franco Angeli, Milano, 2002

del suo processo di acquisizione della capacità di assumersi responsabilità, sulla comprensione del senso di questo strumento e sulla sua capacità e volontà di assumersi un impegno, di eventuali disagi psicologici profondi; delle caratteristiche dell'ambiente in cui il ragazzo è inserito: cultura familiare, gruppo di pari. Una valutazione e un accompagnamento nel significato dell'aderire ad un progetto articolato con impegni precisi permette all'adolescente di sentirsi parte attiva del lavoro intrapreso e di fare una scelta.

I reati commessi dai ragazzi seguiti fino ad ora dall'èquipe sono stati per lo più "atti trasgressivi commessi da adolescenti come espressione di difficoltà evolutive". (Maggiolini 2002) Proprio per questo motivo un sostegno e un accompagnamento rispetto ai compiti di sviluppo attraverso un progetto personalizzato può rivelarsi efficace soprattutto quando i contesti di vita non sembrano in grado di garantire questa funzione.

Il progetto di messa alla prova si compone di "obiettivi parziali di un'unica finalità generale". L'obiettivo generale può essere quello ampio di aiutare il ragazzo nel suo percorso evolutivo oppure avere obiettivi focalizzati in funzione di un'analisi più specifica delle difficoltà evolutive di cui il reato è espressione. Spesso la messa alla prova può essere

utilizzata e proposta con una valenza più di tutela del minore e come ultima possibilità di aggancio, soprattutto in quelle situazioni seguite da anni dai servizi sociali e che sembrano non avere più speranze. I tempi della messa alla prova devono consentire di attivare, realizzare e verificare gli obiettivi fissati, seguendo i tempi del ragazzo. E' da precisare che non si può pensare al percorso di messa alla prova come ad una linea retta. Il percorso è da immaginare come una curvilinea: tentativi ed errori, ridefinizioni e aggiustamenti, successi e insuccessi con il rischio di prolungare i tempi. La durata proposta dovrebbe tener conto dei tempi di realizzazione del progetto ma anche della gravità del reato.

La contrattazione avviene con il ragazzo e per quanto riguarda il lavoro dell'èquipe penale minorile si arriva ad una proposta di messa alla prova dopo aver già consentito al ragazzo di sperimentarsi nell'assunzione di impegni senza una formalizzazione del giudice. Pertanto succede sempre più di frequente che già alla prima Udienza Preliminare siamo in grado di proporre un progetto realistico. Talvolta il giudice tiene in considerazione il lavoro già svolto dal ragazzo con i servizi che può influenzare la decisione della durata.

L'assunzione di responsabilità non significa ottenere una confessione ma la capacità di assumersi la responsabilità

dell'atto e di intraprendere un impegno costruttivo, non andiamo ad accertare la sincerità ma i significati.

Come spiegato nel capitolo 2 lo strumento della messa alla prova può essere proposto in relazione a qualsiasi reato, anche molto grave. Come spiega Maggiolini proprio in questi casi, il coinvolgimento emotivo che questi reati producono costituisce un buon presupposto per il cambiamento, come se i risultati delle messe alla prova fossero tanto migliori quanto più grave è il reato commesso.

Le esperienze che gli adolescenti si impegnano a svolgere hanno la funzione di portare cambiamenti o quantomeno permettere al ragazzo di conoscere qualcosa di diverso. A volte anche esperienze di breve durata possono rivelarsi molto efficaci se sono state pensate e progettate opportunamente.

Non sempre è possibile formulare un progetto sufficientemente preciso fin dall'inizio, ma talvolta l'impegno contrattuale a cui il ragazzo aderisce è più importante, almeno in fase iniziale, del contenuto. E' opportuno che i contenuti risultino flessibili mentre le aree in cui si articolano dovrebbero essere ben definite: impegno in un'attività di volontariato, intervento psicologico, tempo libero, lavoro, scuola....

E' importante che il programma contenga oltre agli strumenti anche gli obiettivi evolutivi che ci si pone.

Il lavoro preparatorio consiste oltre che nella contrattazione con il ragazzo anche nell'individuare e conoscere le risorse presenti sul territorio adatte all'attività pensata e soprattutto alle caratteristiche di quel ragazzo. Questo lavoro di ricerca è nello specifico dell'assistente sociale.

Se accettato dal Giudice il progetto viene formalizzato nel verbale dell'udienza che può essere utilizzato come strumento di lavoro con l'adolescente: è differente concordare un progetto e vederlo inserito in un documento giudiziario vincolante. Può essere inoltre richiesto che il giudice fissi udienze preliminari di verifica oppure colloqui di verifica con giudici onorari.

"La positività della conclusione della messa alla prova è intesa sia come non recidività, sia come capacità del minore di impegnarsi in un ambito di sviluppo delle proprie capacità, sia infine come apertura a una dimensione etica di responsabilizzazione" (Maggiolini 2002)

Eventuali trasgressioni ai contenuti del programma non comportano un'automatica revoca del beneficio ma vengono attentamente valutate e comprese al fine di individuarne il significato. Perché il progetto funzioni deve avere il ragazzo

come soggetto, tempi stabiliti, coinvolgimento della famiglia, chiarezza e attenzione a non sottovalutare le difficoltà personali o addirittura psicopatologiche.

La messa alla prova, al momento della valutazione conclusiva, può prevedere la richiesta di proroghe le quali però è bene che siano discusse con il ragazzo e giustificate perché potrebbero far perdere motivazione e di conseguenza l'impegno.

Uno dei nodi più problematici credo sia il rischio di utilizzare la messa alla prova in modo strumentale da parte degli operatori che, non vedendo altra possibilità di aggancio per alcuni ragazzi, da una parte "forzano la mano" accettando non solo un'adesione strumentale ma creandola loro stessi e dall'altra possono mascherare una presa in carico tardiva della famiglia.

A conclusione del lavoro con le famiglie e i ragazzi l'èquipe propone un ultimo incontro di restituzione dell'intero percorso, sia quando si conclude una messa alla prova che negli altri casi.

#### 4.5 SUPERVISIONE CLINICA E COLLABORAZIONE METODOLOGICA CON L'USSM

L'adolescenza si connota come un periodo di cambiamenti di rielaborazioni di tutte le esperienze di vita precedente e l'intervento attuato dai servizi in questo momento di vita può connotarsi come l'ultima chance di sperimentare un'esperienza contenitiva- educativa.

Gli operatori in questa situazione possono vivere momenti di fatica, di senso di impotenza e di stasi. In questo senso l'èquipe ha puntato ad ottenere il riconoscimento di una supervisione clinica. Come ben esprime Codignola "un supervisore esterno all'intervento di rete, che sia garante, e quindi responsabile, del lavoro di elaborazione del gruppo attraverso la disamina dei vissuti e dei ruoli giocati da ogni singolo operatore e la messa al centro dell'attenzione del ragazzo stesso. Il supervisore si può far "portavoce" delle esigenze dell'adolescente , collegando ed elaborando dentro di sé le informazioni relative alla sua storia con i vissuti che gli operatori hanno nei suoi confronti".

Il lavoro avviato con l'Ufficio Servizio Sociale Minorenni del Ministero della Giustizia ha come obiettivo iniziale quello di porre l'attenzione sulla metodologia e sul senso delle scelte effettuate dall'èquipe dal punto di vista dell'utilizzo di

strumenti giuridici (es. messa alla prova). L'idea non è solo di un confronto ma anche di creare entro l'anno prossimo un'èquipe interistituzionale che al di là delle competenze valuti l'opportunità delle prese in carico nell'ottica di un lavoro che risponda il più possibile alle reali esigenze evolutive del minore. Attualmente il lavoro si sta configurando attraverso l'analisi delle rilevazioni statistiche, la creazione di strumenti di rilevazione utili ed efficienti non solo dal punto di vista quantitativo ma anche qualitativo per poi pensare e creare una cartella psico- sociale.

La collaborazione con i servizi del Ministero deve essere formalizzata in un protocollo di intesa che i responsabili stanno valutando rispetto alla scansione degli obiettivi.



**5**

**IL LAVORO DELL'ASSISTENTE SOCIALE: TRA  
CLINICA E COSTRUZIONE DI RETI**

*"Io non mi sento, né riuscirò mai a sentirmi, un freddo registratore di quel che ascolto e vedo. Su ogni esperienza professionale lascio brandelli d'anima, a quel che ascolto e che vedo partecipo come se la cosa mi riguardasse personalmente o dovessi prender posizione..."*

(Fallaci, Intervista con la storia)

## PREMESSA

In questo capitolo tenterò di mettere a fuoco il lavoro clinico dell'assistente sociale passando dal primo colloquio alla costruzione di un progetto che permetta di costruire percorsi evolutivi che vedano protagonista attivo. Verrà posto l'accento sull'intervento di accompagnamento all'interno del processo penale

Tratterò delle difficoltà emotive dell'assistente sociale nell'affrontare il lavoro con l'adolescente, con i suoi genitori ma anche rispetto alle fatiche di gestione della rete.

## 5.1 IL LAVORO DIRETTO CON I RAGAZZI: L'ACCOMPAGNAMENTO RESPONSABILE

Lo strumento principale di lavoro clinico dell'assistente sociale è il colloquio e la successiva registrazione, rielaborazione di quanto ascoltato, osservato, vissuto. E' indispensabile ritenere queste due attività congiunte, non temporalmente, in quanto ciò che avviene durante il colloquio deve essere ripensato in caso contrario il rischio di perdere non solo informazioni ma sensazioni, percezioni, emozioni che possono nel tempo andare a comporre le ipotesi di lavoro e rendere il lavoro di tutta l'èquipe solo esecutrice di un mandato dell'Autorità Giudiziaria.

L'èquipe ha deciso di non utilizzare la scheda anamnestica preparata inizialmente in quanto abbiamo inteso il nostro lavoro come un'osservazione partecipata e non una raccolta di dati fine a sé stessa. Attualmente si sta tentando di creare una scheda riassuntiva di dati "necessari". L'èquipe ritiene che l'intervento per quanto professionale debba essere creativo e personalizzato. Pertanto il colloquio non risulta essere una sterile raccolta di informazioni né un'accurata compilazione di una cartella sociale ma è la creazione di uno spazio e un tempo pensato, di un contenuto ipotizzato.

Ritengo opportuno che l'operatore si permetta uno spazio di pensiero, non solo dopo il colloquio, ma anche prima al fine di darsi degli obiettivi. Questo lavoro deve però assumere una certa flessibilità in quanto può essere che il nostro interlocutore, con i contenuti che porta, ci faccia decidere di modificare le nostre scelte. Tentare di prefigurare il colloquio consente di evitare empasse, di evitare di dare risposte immediate, prendere decisioni affrettate e agire invece che pensare, di non permettere all'interlocutore di invertire i ruoli.

Anche il tempo del colloquio sarebbe opportuno che non superasse l'ora.

E' utile evidenziare che lavorando con gli adolescenti è necessario rispettare i loro tempi: devono imparare a conoscerci, a "prendere le misure" e capire se fidarsi di noi. Ci si può ritrovare nella situazione di effettuare colloqui molto brevi, magari vicini nel tempo, ma che possono permettere di creare una vicinanza emotiva. Forzare un ragazzo, soprattutto nel momento della conoscenza, credo possa equivalere a mettere un muro di diffidenza e incomprensione.

L'assistente sociale ha bisogno dell'adolescente: non può dare un senso a ciò che viene detto senza di lui. L'incontro che si instaura tra l'assistente sociale e il suo interlocutore mira a

costruire una relazione basata sul rispetto pur mantenendo una precisa distinzione dei ruoli.

L'assistente sociale deve garantire al giovane riservatezza, accoglienza, continuità, presenza partecipata, tatto e sospensione del giudizio. Il ragazzo deve avere la percezione di essere visto come persona nella sua unicità, nella sua globalità e non "trattato per specifici problemi".

Per garantire tutte queste componenti ritengo necessaria la riflessione che può intendersi come osservazione accurata di quanto è avvenuto durante il colloquio con l'adolescente: non solo un'attenta registrazione delle parole, dei gesti del nostro interlocutore ma anche delle nostre parole, dei nostri gesti e comportamenti anche quando ci hanno suscitato perplessità o vergogna. Ciò vuol dire mettersi in gioco e osservare l'interazione.

Per avere una visione più globale sembra necessario andare più in profondità cogliendo le emozioni, i pensieri, i giudizi, le reazioni che l'incontro ha suscitato dentro di noi. Questo processo di elaborazione può portare sofferenza e far emergere sensazioni sgradevoli, suscitate in noi dall'adolescente, quali la noia, il vuoto, il fastidio, il rifiuto. Tanto le emozioni sgradevoli quanto, e soprattutto, quelle positive devono essere riportate ed elaborate.

E' da sottolineare che il tempo utilizzato per le registrazioni dei colloqui non può essere percepito come tempo perso in quanto permette di pensare, di riflettere.

"In sintesi gli elementi del colloquio sui quali si dovrebbe centrare l'attenzione e la riflessione dell'assistente sociale dopo l'incontro con l'adolescente sono:

- ❖ Registrazione accurata ed osservazione delle caratteristiche attuali dell'adolescente;
- ❖ Registrazione accurata e osservazione delle proprie reazioni emotive;
- ❖ Registrazione accurata dei contenuti portati nel colloquio dall'adolescente, con una particolare attenzione alla tonalità emotiva delle sue comunicazioni."

## 5.2 IL LAVORO CON LE FAMIGLIE

La crisi adolescenziale dei figli va di pari passo con una crisi che tocca anche i genitori che si ritrovano a fare i conti con la loro vita di persone, di coppia, come genitori. La necessità di riformulare il ruolo genitoriale deve fare i conti con le fantasie di perdita dei figli, con le aspettative nei loro confronti, con il bisogno di sentire di essere stati "buoni" genitori, essere rassicurati sulla adeguatezza. Gli adulti sono quindi più fragili, in cerca di conferme e rassicurazione e si trovano a doversi confrontare con i comportamenti e gli atteggiamenti spesso provocatori, destabilizzanti degli adolescenti. In questo senso i genitori faranno fatica a sentirsi rassicurati dai propri figli che a loro volta cercano di "sganciarsi" dalle figure genitoriali senza però perderle. Quello che più sembra difficile è la comunicazione, il trovare un linguaggio comune o quantomeno comprensibile da entrambe le parti dovute a cause generazionali, differenza di valori. Per i genitori diventa difficile ascoltare i figli e sostenerli nel complesso percorso di crescita. Quando i ragazzi commettono azioni illegali i genitori o li giustificano, deresponsalizzando il figlio e accusando qualcun altro, o scaricano su di lui tutte le responsabilità "abbiamo fatto tutto quello che potevamo e ci ripaga così". Entrambe questi

atteggiamenti mi sembra che possano esprimere il disagio dei genitori che comunque si sentono colpevoli: se ammettessero la possibilità dell'azione del figlio ammetterebbero di conseguenza la loro incapacità; messi in crisi di fronte al loro ruolo di guida all'educazione tendono a scaricare tutto sul figlio negando il loro insuccesso. Spesso queste situazioni di crisi, mancanza dei riferimenti presenti in passato quando il bambino dipendeva in tutto dai genitori, anche la coppia può vivere al suo interno momenti di grande ambivalenza. Alcuni genitori hanno la necessità di mostrare la "normalità" della loro famiglia trovandosi magari all'interno dei colloqui a essere in disaccordo sul figlio, su come lo vedono, su quello che pensano l'uno dell'altra rispetto alla gestione educativa.

In questo "tumulto" la coppia genitoriale reagisce con richieste "solo apparentemente contrapposte:

- ❖ La richiesta ai figli di diventare adulti in fretta;
- ❖ Il tentativo di mantenerli sempre bambini." (Codignola 2001)

La richiesta di diventare adulti senza rispettare i tempi di crescita spaventa l'adolescente, timoroso nei confronti del futuro, e può indurlo a movimenti regressivi ma anche la dimostrazione di mancanza di fiducia nelle sue possibilità di muoversi nella realtà fa allo stesso modo leva sulla loro



stessa paura di separarsi e di assumere responsabilità. Entrambe queste reazioni dei genitori sono legate alla difficoltà di tollerare le ansie legate alla lentezza del processo di autonomizzazione. Spesso la richiesta portata già nel primo colloquio è quella di "dare un bollino di normalità" preoccupati proprio dell'essere ritenuti genitori incapaci. Ciò che proprio durante i primi colloqui l'assistente sociale tenta di rimandare è la necessità di una collaborazione che non si può certo cercare giudicandoli. Ci si dà tempo per comprendere cosa significa per loro ed il figlio entrare nel circuito penale minorile, aiutarli a darsi la possibilità di pensare al figlio in situazione: al figlio reale. Si tenta di creare un tempo di riflessione per comprendere la situazione. Partendo dalla raccolta anamnestica effettuata nei primi colloqui sia con loro che con il ragazzo si tenta di raccogliere "materiale" per ipotizzare e ragionare sulla disponibilità della coppia genitoriale di mettersi in gioco, di modificarsi, di essere partecipi del progetto di crescita del figlio e quale investimento affettivo esiste sui figli. E' importante fare ipotesi sulle dinamiche relazionali interne alla famiglia e tra i vari protagonisti. "Deve valutare se sono disponibili, se hanno le risorse per modificare le relazioni disfunzionali, se sono in grado di mantenere il ruolo genitoriale e di assumere una funzione riparativa nei

confronti del figlio per poter individuare degli obiettivi realistici e condivisibili dai genitori stessi" ( Codignola 2001)

E' indispensabile che l'assistente sociale non diventi collusiva con i genitori e che permetta loro di comprendere ciò che si pensa di loro, quali sono i punti deboli e quelli di forza, quali le difficoltà che potranno essere superate e quali sofferenze impediscono di rispondere ai bisogni del figlio. La restituzione di ciò che si è osservato e ipotizzato ha la funzione di non far sentire esclusi i genitori dal lavoro che si sta svolgendo, ma anzi farli diventare partecipi del processo di cambiamento e permettere loro di fare delle scelte. Escludere i genitori significa minacciare la loro genitorialità, creare diffidenze e probabili ostacoli al lavoro con i figli. I genitori si devono sentire confermati nel loro essere genitori senza essere giudicati "buoni o cattivi" ma responsabilizzati rispetto alle loro scelte: vanno aiutati e sostenuti a far emergere un confronto autentico tra loro e gli operatori. E' importante porre l'attenzione dei genitori sul valore comunicativo dei gesti dei loro figli, sulla qualità e sul valore simbolico di scelte quotidiane, sul cosa significa essere padre e madre di un giovane adolescente in difficoltà: all'interno di un procedimento penale.

Tutto questo lavoro viene fatto dagli operatori ma ritengo che la qualità del primo contatto, svolto dall'assistente sociale, abbia un peso notevole sulla possibilità di proseguimento collaborativo. L'incontro deve avvenire con entrambi i genitori. Accettare compromessi, es. vedere un solo genitore perché l'altro lavora, colludendo con quelli che potrebbero essere i problemi famigliari impedisce di comprendere come funziona la coppia. Una strategia è quella comunque di convocare entrambi i genitori: chi si presenterà potrà essere letto come un segnale e rimandato alla coppia. Lavorare con i genitori consente di aiutare il ragazzo a leggere le risorse interne alla propria famiglia al fine di cercare reali spazi di negoziazione con i genitori per il suo progetto di crescita e autonomia.

### 5.3 IL LAVORO SUI CONTESTI DI VITA

Come si è detto l'intervento con adolescenti in crisi, in situazione di disagio ma soprattutto, in considerazione dello specifico dell'èquipe, di ragazzi denunciati a piede libero, continuando a vivere nei propri contesti di vita, deve necessariamente essere flessibile. Proprio per l'esigenza di personalizzazione dell'intervento la progettazione può coinvolgere diversi servizi inseriti in contesti differenti. L'assistente sociale, che progetta insieme al collega dell'èquipe, ha il compito di tenere le fila dell'intervento facendo sì che i servizi collaborino attivamente tra loro senza creare sovrapposizioni nell'ottica di una condivisione. Avere una visione globale delle problematiche fa parte dello specifico del lavoro sociale così come risultare la referente dell'intervento. Nell'ambito penale minorile l'assistente sociale si trova spesso dopo il periodo osservativo e la prefigurazione di un progetto a rendere reale ciò che viene proposto, contrattato e condiviso con l'adolescente e la famiglia. Proprio come spiegato precedentemente l'èquipe ha l'obiettivo di non lasciare vuoti e quindi l'intervento con segue solo i tempi della giustizia ma soprattutto quelli del ragazzo. L'attuabilità dell'intervento proposto deve essere valutata prima di dividerlo con i nostri interlocutori e

spetta all'assistente sociale monitorare le risorse presenti sul territorio, cercarle, incrementarle. Le risorse possono essere di diversi tipologie: terapeutiche pubbliche e private; associazioni, cooperative, organizzazioni nelle quali i ragazzi si possono inserire per svolgere un servizio gratuito; conoscere i servizi dei comuni, sapere cosa offrono e trovare contatti anche tramite le colleghe dei singoli comuni; scuole e centri di informazione per i giovani; carabinieri.

I bisogni specifici dell'adolescente e del suo contesto familiare devono pertanto essere integrati con le possibilità che il territorio offre al fine di non instaurare aspettative irrealistiche. I progetti possono includere risorse interne ed esterne all'èquipe territoriale. L'utilizzo di una risorsa o dell'altra deve essere pensata come risposta ai bisogni di quell'adolescente inserito in quel particolare contesto, adattata alle caratteristiche del ragazzo e della famiglia, formulato con chiarezza in modo che possa essere compreso in tutte le sue parti. La chiarezza è necessaria al fine di rendere verificabile il percorso. Il contratto rappresenta la condizione e lo strumento necessario per la costruzione di un percorso comune basato su impegni reciproci, sull'esplicitazione delle reciproche aspettative, sulla definizione chiara dei ruoli. Il contratto, che talvolta assume anche forma scritta, definisce uno spazio in cui tutti i

soggetti attivi si assumono un impegno, concordando e partecipando alla sua definizione.

Ma quali possono essere gli interventi esterni?

- ❖ Terapia familiare o individuale: l'èquipe può offrire sostegno psicologico ma non una terapia, né familiare né individuale. Le situazioni che l'èquipe ha approcciato in questi due anni hanno evidenziato la necessità di "mettere in circolo le comunicazioni" tra i componenti la famiglia, di permettere ai genitori e ai figli di ascoltarsi reciprocamente sperimentando la possibilità di intravedere e sperimentare modifiche e cambiamenti. L'adolescente può utilizzare questo spazio come momento di comprensione di dinamiche familiari che lo danneggiano, con l'idea di ridurre i sensi di colpa e deresponsabilizzarlo da compiti che sono degli adulti.
- ❖ Assistenza domiciliare. Questo tipo di intervento è poco utilizzato con gli adolescenti in quanto è necessario fare attenzione a non risultare intrusivi. I ragazzi hanno necessità di preservare una sfera molto privata, quasi segreta che sveleranno solo a persone di cui pensano di potersi fidare. L'intervento si caratterizza per il lavoro diretto dentro la relazione genitori - figli. Presuppone la permanenza, anche se per tempi parziali rispetto alla totalità dell'intervento, di

un educatore all'interno dell'abitazione, collocandosi nel cuore della vita familiare. E' uno strumento prezioso di osservazione delle dinamiche familiari in un ambito in cui le persone sono "autentiche". Il ruolo dell'educatore è di chiarificazione, mediazione e sostegno al rapporto. La relazione tra l'adolescente e l'educatore diventa "molto stretta". Proprio per queste caratteristiche l'assistenza domiciliare non è adatto a tutte le situazioni: dove la crisi tra genitori e figli è acuta e i genitori non comprendono le problematiche che sottendono le difficoltà di relazione con il figlio. Allo stesso modo l'adolescente deve essere in grado di "reggere" una vicinanza piuttosto intensa con la figura educativa. Il progetto educativo dovrà essere concordato e negoziato con tutti i soggetti.

- ❖ Progetti con le scuole o di ricerca di diverse opportunità scolastiche o lavorative. L'assistente sociale può valutare l'opportunità di mantenere contatti con la scuola nella quale sono inseriti i ragazzi, concordando con loro questo tipo di intervento, al fine di comprendere le possibilità di progettare percorsi alternativi e più adatti alle caratteristiche dell'adolescente. Molto spesso infatti, soprattutto i ragazzi che hanno concluso il ciclo delle scuole medie,

si ritrovano a dover conseguire l'obbligo iscrivendosi a istituti scolastici nei quali non si ritrovano. Non possono iscriversi a corsi professionali e non possono accedere al mondo del lavoro. Questo periodo diventa privo di interesse per loro e in questi casi può essere opportuno aiutarli a pensarsi al di là dell'anno obbligatorio presso istituti statali. Anche l'inserimento nel mondo del lavoro è un momento molto particolare e importante perché presuppone capacità di tenuta rispetto ad un impegno. I ragazzi seguiti in questi anni dall'èquipe nella maggior parte dei casi avevano un lavoro e anche la capacità di mantenerlo. Si evidenzia però che i ragazzi maggiormente in difficoltà rispetto all'ambito lavorativo sono quelli per i quali si è valutato uno stato di deprivazione rispetto alle cure primarie, con genitori affetti da dipendenza o da cultura delinquenziale nonché i ragazzi con gravi problemi psicologici.

- ❖ Attività di collaborazione gratuita (volontariato, lavori socialmente utili). L'impegnarsi in ambito sociale può consentire all'adolescente di fare esperienze che lo facciano confrontare con realtà diverse dalla sua, aiutarlo a sviluppare la capacità di empatia. Per l'esperienza dell'èquipe un "volontariato" pensato ad



hoc per quell'adolescente, anche se può costituire un breve periodo nella sua vita, può modificare la percezione della loro visione del mondo esterno rendendola più ampia e migliora la capacità critica.

- ❖ Progetti territoriali (es. CAG, inserimento lavorativo minorile) sono interventi educativi rivolti a gruppi di ragazzi. Questi progetti hanno tra le diverse finalità quella di offrire occasioni di socializzazione, supportarli nello svolgimento dei compiti scolastici, di sostenerlo nell'attività informativa per la ricerca della scuola, del lavoro...I ragazzi portano durante i colloqui la noia, il senso di solitudine anche quando non lo esprimono a parole. Far loro sperimentare altri ambiti nuovi può voler dire far emergere desideri, sogni, aspettative che ognuno di loro ha dentro ma che spesso non può permettersi di esprimere. E' importante l'utilizzo di spazi e servizi che consentono questo tipo di sperimentazione ma con modalità protette.

Lo specifico dell'assistente sociale è oltre che la progettazione, che viene pensata in équipe, la ricerca delle risorse e il mantenimento della rete.

## 5.4 IL LAVORO D'EQUIPE E DI RETE

Il lavoro di regia della rete non significa semplicemente mantenere i contatti con ogni soggetto che viene a far parte della rete stessa. Significa mettere in contatto, creare comunicazione e soprattutto vuol dire fare attenzione alla tendenza di ciascun operatore a guardare solo al proprio "pezzettino" senza cercare di assumere una visione più globale. Il rischio di prendere le parti del proprio utente è quello di appiattirsi sul proprio punto di vista e perdere la dimensione di complessità delle relazioni interpersonali nelle quali l'utente è immerso e dalle quali non si può prescindere senza perdere in capacità di comprensione. L'adolescente è unico, complesso non lo possiamo dividere in pezzi e così neanche la sua famiglia.

E' spesso necessario allargare il lavoro d'èquipe ristretta, operatori dell'Unità Operativa Penale Minorile, agli altri operatori della rete. Conoscersi, comunicare, confrontarsi diviene una necessità perché costringe ad uscire dalla propria visione "ristretta" di intervento. Il lavoro di èquipe presenta notevoli difficoltà ma si può caratterizzare come una risorsa. Lo scambio tra soggetti diversi, spesso con diverse professionalità, con linguaggi, obiettivi, metodi

diversi costringe ad un confronto tra modalità di approccio diversi ad un problema.

E' in questo modo possibile affrontare le situazioni e progettare percorsi di aiuto con una maggior ricchezza di contenuti.

Inoltre la condivisione di una situazione con altri operatori aiuta a tollerare l'ansia, a superare ostacoli e ad assumere un punto di vista diverso che può consentire di uscire da un momento di stasi. Ciò non vuol dire che tutto va deciso insieme ma che mantenendo la specificità della propria professione e riconoscere quella altrui costruendo però un "luogo" di integrazione.

## 5.5 LE DIFFICOLTA' EMOTIVE DELL'ASSISTENTE SOCIALE

La relazione con i ragazzi adolescenti ci espone spesso ad emozioni cui è difficile dare nome, a sentimenti di impotenza, ad un senso di confusione da cui è facile cercare di uscire con operazioni di razionalizzazione che però hanno come conseguenza la scarsa risonanza emotiva interna, a tensioni e paure intollerabili che ci spingono alla fuga comunque ad attuare modalità difensive non adeguate. Ritengo indispensabile avviare un processo di conoscenza di sé stessi, delle proprie emozioni, delle capacità di risposta davanti a situazioni difficili non solo in ambito professionale. L'operatore sociale è una persona che porta con sé tutta la sua complessità e spesso le emozioni, alcune molto difficili da accettare (rifiuto, fastidio, irritazione, rabbia), emergono davanti a situazioni che fanno "rivivere" una parte di sé: la trasgressività di un tempo, la carica sessuale giovanile, le debolezze nascoste. Riconoscere quanto avviene dentro di noi, avviare un processo di elaborazione credo che sia un'azione responsabile nei confronti sia di noi stessi che degli interlocutori che ci troviamo di volta in volta davanti. Codignola suddivide le difficoltà emotive in due grandi categorie che nella realtà si intersecano e intrecciano

quando non sono presenti simultaneamente: le "difese dalla relazione" e "difesa nella relazione". Le prime si presentano ancor prima di aver incontrato l'adolescente e sono caratterizzate principalmente da posizioni di pregiudizio; le seconde tendono a comparire nel corso del lavoro e talvolta rappresentano risposte controtraferali ai movimenti emotivi e proiettivi degli adolescenti. L'analisi di queste difese ci può aiutare, se elaborate e comprese, a capire meglio le comunicazioni dei nostri adolescenti.

I pregiudizi sono le convinzioni a priori che gli adulti hanno a proposito dell'adolescenza costruiti allo scopo di dare risposte chiare ed inequivocabili. In realtà l'adolescenza è un processo talmente complesso che non si può pensare a risposte precostituite o all'adolescente tipico, anche se le teorie psicologiche hanno aiutato a comprendere alcuni meccanismi evolutivi presenti in questo periodo, ed è inoltre un percorso quindi se non lo si coglie in tutta la sua completezza si rischia di arrivare sempre in ritardo a accogliere e comprendere l'adolescente.

I pregiudizi hanno un valore difensivo perché proteggono l'operatore dal rischio che nasce dall'incontro con l'adolescente. L'adolescente può essere destabilizzante, può esporre a forti emozioni. Alcuni di pregiudizi utilizzati dagli operatori sono stati sistematizzati da Codignola:

- ❖ Sostenere una teoria della propria professionalità che esclude un rapporto diretto dell'adolescente;
- ❖ Sostenere che la posizione di distanza dall'adolescente ha un valore "educativo";
- ❖ Sostenere che l'adolescente è inavvicinabile, che vuol fare tutto da solo, incapace di collaborare;
- ❖ Sostenere che l'adolescente è ancora un bambino e che va trattato come tale per cui si lavora solo con i genitori;
- ❖ Sostenere che solo lo psicologo o lo psicoterapeuta possa lavorare con l'adolescente. L'assistente sociale ritaglia per sé solo un ruolo organizzativo.
- ❖ Sostenere di non avere la possibilità di avere contatti con l'adolescente per responsabilità di altri: troppo lavoro, politiche dell'Ente.

Le difese "nella relazione" rischiano di ostacolare l'ascolto e rendere l'operatore "sordo". Sempre Codignola ne identifica alcune:

- ❖ Sostituirsi ai genitori. Il pensiero di poter "prendere il posto" di una madre inadeguata nasconde dentro di sé una credenza onnipotente e una banalizzazione della realtà. Questo meccanismo porta delusione e induce

nell'operatore un atteggiamento di indifferenza nei confronti dell'adolescente che non si modifica;

- ❖ Desiderio di essere soccorrevole. La disponibilità è un atteggiamento opportuno mentre il mostrarsi "crocerossina" può portare l'operatore a colludere con modalità difensive del ragazzo. Essere "buoni" può nascondere la fatica ad affrontare l'aggressività, la disperazione dell'adolescente;
- ❖ Sentimenti di colpa. L'operatore è un adulto, proprio come i genitori del ragazzo, che fa parte del mondo che non capisce i ragazzi. L'assistente sociale può diventare eccessivamente protettiva per acquietare i suoi sensi di colpa, sottovalutando o svalutando le risorse dell'adolescente. Il rischio è quello di un attaccamento vischioso e morboso;
- ❖ Onniscienza. L'operatore può sentirsi superiore all'adolescente essendo portatore di conoscenze;
- ❖ Ansia. L'ansia di dimostrare all'adolescente quanto può essergli utile rischia di centrare l'attenzione dell'assistente sociale sul fare, su un attivismo senza pensiero;
- ❖ Rifiuto e/o paura. Si tratta di forti emozioni che possono essere legate ad una conoscenza pregressa della situazione.

- ❖ Timore di far male. L'assistente sociale può pensare che se parla di certi sentimenti li scatena come se parlandone, mettendoli in parola, li scatenasse. L'assistente sociale dovrebbe chiedersi di cosa ha paura lei. Non dare voce a certi sentimenti può voler dire riproporre la mancanza di ascolto dell'adolescente e accettare di parlare di questi sentimenti drammatici può essere uno dei mezzi per evitare che vengano agiti e attuati concretamente.

I rischi in cui incorre l'assistente sociale sono diversi e tutti mettono in pericolo la qualità dell'intervento con l'adolescente. Possiamo individuare come rischio:

- ❖ La collusione con i genitori, facendo diventare l'adolescente marginale, non partecipe delle decisioni che lo riguardano, fa fallire gli interventi perché il ragazzo si sentirà un oggetto;
- ❖ L'urgenza. E'utile che l'assistente sociale sia in grado di far fronte ad alti livelli di frustrazione e abbia la capacità di entrare in contatto con alti livelli di sofferenza che spesso l'adolescente porta con urgenza;
- ❖ La collusione con gli adolescenti. L'identificazione acritica con il punto di vista dell'adolescente contro i



suoi genitori lascia ai ragazzi un'autodeterminazione che non gli compete;

- ❖ Invio allo psicologo. L'assistente sociale ha spesso l'idea di non essere in grado di confrontarsi e lavorare con gli adolescenti e soprattutto quando si trova in momenti di empassa o di forte emozione può decidere di inviare l'adolescente ad un professionista più "adatto". Ma la presa in carico psicoterapica deve essere preparata accuratamente.

L'assistente sociale deve prendersi la responsabilità di elaborare le emozioni che si vengono a creare nell'ambito professionale al fine di potersi permettere di stabilire una relazione autentica con l'adolescente, rispettosa sia della propria sofferenza che di quella del ragazzo. Il rischio è che l'assistente sociale viva la propria professione utilizzando queste difese e banalizzandole. Il lavoro di rielaborazione può essere effettuato con l'aiuto di colleghi, del supervisore oppure creandosi uno spazio proprio terapeutico. L'assistente sociale non può permettersi di banalizzare ma deve imparare a guardare dentro quel cuore che utilizza nel lavoro con i ragazzi. Deve riuscire a mettere insieme i pezzi della propria storia e delle sofferenze vissute: dovrebbe chiedersi cosa realmente l'ha portata a scegliere questo

lavoro?. La risposta a questa domanda può aiutare a  
comprendersi.

**6**

**CONCLUSIONI: PROSPETTIVE FUTURE**

*"Guardare dentro di sé è difficile  
come guardare indietro senza voltare il capo"*

(Thoreau)

Con questo lavoro vorrei essere riuscita a far capire ciò che penso in merito alla professione dell'assistente sociale e soprattutto dell'intervento professionale con gli adolescenti che si trovano in una situazione particolare ma che non si può considerare identificativa della loro personalità.

Durante il percorso di studi e in questi pochi anni di esperienza "sul campo" ho dovuto scontrarmi con un pregiudizio molto radicato nella società nei confronti degli assistenti sociali. Inizialmente credevo che le mie future colleghe erano delle "vittime" di un sistema che non funziona e di persone che devono trovare un "capro espiatorio". Ho dovuto in qualche modo ricredermi! Credo ora che buona parte della "fama" della nostra categoria professionale sia una responsabilità che non possiamo addossare ad altri.

I vittimismi non servono ad un professionista che desidera crescere, far conoscere autenticamente la propria professione, e tanto meno servono ai suoi ragazzi.

Penso che chi decide di intraprendere questa professione debba avere il coraggio di fare delle scelte: scelte di campo,

scelte di conoscenza di sé. Più volte mi sono chiesta se sarei stata adatta a lavorare con gli adolescenti e credo che una professionista queste domande debba porsele e non aver timore di ammettere di non sentirsela. Penso che il coraggio di un professionista consista proprio nell'ammettere le proprie debolezze, sofferenze e fatiche ad approcciare una determinata tipologia di utenza.

Abbiamo visto come l'adolescente sia in grado, con la sua scorta di fatica nel crescere, di mettere in difficoltà l'adulto, di destabilizzare, di sommergere l'operatore con la sua sofferenza. E' debolezza o coraggio ammettere di non sopportare uno stress così elevato?

Più di quando ho iniziato a lavorare credo che un professionista debba porsi dubbi, domande prima che sul suo interlocutore su sé stesso. Punto molto l'attenzione sul fattore della conoscenza di sé perché ritengo necessario per un assistente sociale, soprattutto se lavora in un'ottica clinica e di accompagnamento, entrare in contatto con la parte profonda del proprio "essere", del proprio cuore per poterlo aprire all'accoglienza dei ragazzi per metterlo in una posizione di autentico ascolto.

Nel trattare con adolescenti entrati nel percorso penale ritengo necessario che si attui una formazione ad hoc che non si limiti al piano prettamente metodologico. Penso sia

indispensabile che l'operatrice sociale acquisisca una conoscenza giuridica approfondita sul penale minorile, che impari a dialogare con professioni per le quali si è instaurata una certa "antipatia": avvocati e giudici.

Mi sembra opportuno che nel futuro si possa prospettare una capacità dei servizi di parlare tra loro, di trovare canali di scambio e confronto. I corsi di formazione, le collaborazioni con le colleghe del Ministero della Giustizia possono essere punti di partenza per pensare e ipotizzare nuovi percorsi di lavoro. I servizi del territorio conoscono poco la materia penale, l'hanno maneggiata con metodo standardizzato. Oggi si richiede ai servizi territoriali di pensare, non di agire per coprire i buchi, di creare e cercare. Mi è sempre piaciuta la metafora con cui alcuni autori rappresentano il bambino "come un cercatore", amo pensare che anche l'assistente sociale è come un cercatore di risorse che le trova attraverso la creatività.

L'adolescente ci chiede di essere creativi, di non dare un pacchetto "preconfezionato". Ci chiedono di metterci in gioco, di esporci, di non avere paura, di non trattarli come "incapaci": ci chiedono di essere guardati, ascoltati. Troppi li sentono senza ascoltarli, li guardano senza posare gli occhi su di loro, li trapassano senza vederne la sostanza. Possiamo noi comportarci come adulti "sordi"? Possiamo ignorare ciò

che invece è lo specifico della nostra professione? Io credo di no.

La legislazione stessa ci consente di entrare in relazione, di trovare spazi di pensiero e di creatività. Dobbiamo imparare ad utilizzarli senza farci prendere dallo sconforto di un sistema che potrebbe funzionare meglio. Se non cominciamo ad utilizzare le risorse che abbiamo a disposizione come possiamo pensare di modificare ciò che non funziona?

Credo che il lavoro con gli adolescenti, soprattutto in una situazione di commissione di reato, sia una sfida con la nostra professionalità: non una sfida con il ragazzo!

Non giudicarlo, non usare pregiudizi, vedere l'adolescente autore di reato nella sua globalità avendo sempre chiaro il reato commesso e la sua gravità è un lavoro difficile che chiede di ripensare periodicamente ad ogni azione che si intraprenderà.

Nonostante i movimenti legislativi che si stanno prefigurando all'orizzonte al momento ritengo che l'assistente sociale: debba imparare a lavorare con le altre professionalità e ad utilizzare le risorse a disposizione per farle crescere e crearne altre; credo che si debba essere fautori attraverso un intervento professionale della creazione di un sentimento di giustizia che tenda al riparativo e non al retributivo; credo che sia una responsabilità far prendere coscienza

della capacità innovativa di alcune norme introdotte in Italia in materia minorile che fanno del nostro paese un esempio di civiltà.

Sono sinceramente spaventata dalle ipotesi future. Si farebbero passi indietro, anacronistici, si perderebbe una grande esperienza di lavoro con i ragazzi che, a chi ama le statistiche, in carcere non hanno molte possibilità di crescere persone responsabili e critiche. Perdiamo la speranza che questi ragazzi possano sperimentare la possibilità di non essere etichettati come delinquenti. E credo non sia un piccolo risultato.



## RINGRAZIAMENTI

Al termine di questo lavoro, desidero ringraziare tutti coloro che mi hanno guidato e sostenuto durante il mio percorso universitario.

Ringrazio tutte le persone che mi hanno consigliato quando molti dubbi mi assalivano sulla mia capacità di lavorare con i ragazzi, quando mi sentivo affaticata, quando mi sono ritrovata a piangere nel mio ufficio. Un grazie particolare a quelle persone che hanno saputo comprendere le mie emozioni, per averle rispettate e accolte.

Voglio ringraziare la mia terapeuta che da alcuni anni mi conosce, mi sostiene nel percorso che ho deciso di intraprendere dentro di me: la ringrazio per tutte le volte che sono uscita dal suo studio arrabbiata, furiosa, triste, sconsolata; la ringrazio per tutte le volte che sono riuscita ad essere fiera di me stessa.

Ringrazio tutte le colleghe che ho trovato lungo il mio cammino professionale, soprattutto quelle che mi hanno permesso di confrontarmi criticamente; tutti i colleghi psicologi con i quali spesso mi sono scontrata.

Ringrazio la mia mamma e il mio papà che mi sostengono in tutte le mie scelte e mi aiutano a renderle concrete.

Ringrazio tutti i miei amici quelli di terra e quelli che come me amano "l'andar per mare"; Francesca per essere nel mio cuore anche quando non c'è; Andrea per le lunghe chiacchierate.

Ringrazio tutti i bambini, i ragazzi, le famiglie che ho conosciuto, per avermi portato tutta la loro complessità, la loro variegata umanità, per essersi affidati, per avermi "messo in crisi".

Ringrazio tra tutti Benedetta, alla quale penso ogni giorno, per la quale ho pianto tante volte, alla quale auguro di trovare la strada e lungo questa qualcuno che la abbracci.

Infine ringrazio me stessa: per le lacrime e i sorrisi che questo lavoro mi da ogni giorno.

## BIBLIOGRAFIA

Maggiolini (a cura di), *Adolescenti Delinquenti. L'intervento psicologico nei Servizi della Giustizia Minorile*, Franco Angeli, Milano, 2002

Paola Valentini (a cura di), *Cultura preventiva e azione comunicativa con i ragazzi autori di reato. Guida per gli operatori all'applicazione del D.p.r.448/88*, Franco Angeli, Milano, 1997

Piscitelli (a cura di), *Il lavoro socio- clinico dell'assistente sociale*, Vita e Pensiero, Milano, 1996

Codignola (a cura di), *Una cornice per la crescita. Psicoanalisi e lavoro psico-sociale con l'adolescente*, Franco Angeli, Milano, 2001

*Piano di zona del Vimercatese e Trezzese per il sistema integrato dei servizi sociali anno 2002 L.328/00*

Regione Lombardia, *Il processo penale minorile. Guida di riferimento per operatori dei servizi*, Coop. Diapason, Milano, 1993

Scaparro, Roi, *La maschera del cattivo. Delinquenza minorile e responsabilità adulta*, Unicopli, Milano, 1992

De Gani, Dente (raccolta di leggi ad uso dei corsi per assistenti sociali), *Politica e legislazione sociale*, ISU, Milano, 1997

IRS, *Legge 328/00 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. Problemi e prospettive*, Prospettive Sociali e Sanitarie, anno XXX n°20/22, Milano, Novembre 2000

Dipartimento Politiche per la persona (a cura di), *Servizi alla persona e alla comunità - schede per la lettura della L.R. 5 gennaio 2000*, Anci Lombardia, 2000

Ordine Assistenti Sociali Lombardia, *Uno strumento di Governo locale: la Convenzione Intercomunale dei comuni del Vimercatese*", *intervista a Maddalena Massone*, bollettino n.8, Milano, maggio 2001

Moro, *Manuale di diritto minorile*, Zanichelli, Bologna, 1996

Centro Studi Ricerche sulla Famiglia, *Adolescenti in contesti familiari critici. Giornata di studio e aggiornamento per insegnanti, educatori e genitori*, Milano, 1999

Patrizi, De Leo, *Trattare con Adolescenti devianti*, Carocci, Roma, 1999

Palomba, *Il sistema del processo penale minorile*, Giuffrè, Malino, terza ed. aggiornata 2001

Lerma, *Metodo e Tecniche del Processo di aiuto*, Astrolabio, Roma, 1992

Schein, *Culture d'impresa*, Cortina, Milano, 1999

Milana, Pittaluga, *Realtà psichica realtà sociale*, Armando, Roma, 1983

## **Allegati**

*Allegato n.1, D.p.r. 448/88 processo penale a carico di imputati minorenni e norme di attuazione e di coordinamento del D.p.r. 448/88*

**Allegato n.1, D.p.r. 448/88 processo penale a carico di imputati minorenni e norme di attuazione e di coordinamento del D.p.r. 448/88**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1988 n. 448 (indice)

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 24 ottobre 1988 - S. O. n. 92)

APPROVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SUL PROCESSO PENALE A CARICO DI IMPUTATI MINORENNI.

Art. 1

1. È approvato il testo, allegato al presente decreto, delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni.

2. Le disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni entrano in vigore un anno dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

CAPO I

Disposizioni Generali

Art. 1

Principi generali del processo minorile

1. Nel procedimento a carico di minorenni si osservano le disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale. Tali disposizioni sono applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne.

2. Il giudice illustra all'imputato il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza nonché il contenuto e le ragioni anche etico-sociali delle decisioni.



## Art. 2

### Organi giudiziari nel procedimento a carico di minorenni

1. Nel procedimento a carico di minorenni esercitano le funzioni rispettivamente loro attribuite, secondo le leggi di ordinamento giudiziario:

1. il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni;
2. il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni;
3. il tribunale per i minorenni;
4. il procuratore generale presso la corte di appello;
5. la sezione di corte di appello per i minorenni;
6. il magistrato di sorveglianza per i minorenni.

## Art. 3

### Competenza

1. Il tribunale per i minorenni è competente per i reati commessi dai minori degli anni diciotto.

2. Il tribunale per i minorenni e il magistrato di sorveglianza per i minorenni esercitano le attribuzioni della magistratura di sorveglianza nei confronti di coloro che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto. La competenza cessa al compimento del venticinquesimo anno di età.

## Art. 4

### Informativa al procuratore della Repubblica per i minorenni

1. Al fine dell'eventuale esercizio del potere di iniziativa per i provvedimenti civili di competenza del tribunale per i minorenni, l'autorità giudiziaria informa il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni nella cui circoscrizione il minorenne abitualmente dimora dell'inizio e dell'esito del procedimento penale promosso in altra circoscrizione territoriale.

Art. 5

Sezioni di polizia giudiziaria per i minorenni

1. In ciascuna procura della Repubblica presso i tribunali per i minorenni è istituita una sezione specializzata di polizia giudiziaria, alla quale è assegnato personale dotato di specifiche attitudini e preparazione

Art. 6

Servizi minorili

1. In ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria si avvale dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. Si avvale altresì di servizi di assistenza istituiti dagli enti locali.

Art. 7

Notifiche all'esercente la potestà dei genitori

1. L'informazione di garanzia e il decreto di fissazione di udienza devono essere notificati, a pena di nullità, anche all'esercente la potestà dei genitori.

Art. 8

Accertamento sull'età del minorenne.

1. Quando vi è incertezza sulla minore età dell'imputato, il giudice dispone, anche di ufficio, perizia.

2. Qualora, anche dopo la perizia, permangono dubbi sulla minore età, questa è presunta ad ogni effetto.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano altresì quando vi è ragione di ritenere che l'imputato sia minore degli anni quattordici.

Art. 9

Accertamenti sulla personalità del minorenne

1. Il pubblico ministero e il giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenni fine di accertarne l'imputabilità e il grado di responsabilità,

valutare la rilevanza sociale del fatto nonché dispone le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili.

2. Agli stessi fini il pubblico ministero e il giudice possono sempre assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minorente e sentire il parere di esperti, anche senza alcuna formalità.

Art. 10

Inammissibilità dell'azione civile

1. Nel procedimento penale davanti al tribunale per i minorenni non è ammesso l'esercizio dell'azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato.

2. La sentenza penale non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato.

3. Non può essere riconosciuta la sentenza penale straniera per conseguire le restituzioni o il risarcimento del danno.

Art. 11

Difensore di ufficio dell'imputato minorente

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 97 del codice di procedura penale, il consiglio dell'ordine forense predispone gli elenchi dei difensori con specifica preparazione nel diritto minorile.

Art. 12

Assistenza all'imputato minorente

1. L'assistenza effettiva e psicologica all'imputato minorente è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altra persona idonea indicata dal minorente e ammessa dalla autorità giudiziaria che procede.

2. In ogni caso al minorente è assicurata l'assistenza dei servizi indicati nell' articolo 6.

3. Il pubblico ministero e il giudice possono procedere al compimento di atti per i quali è richiesta la partecipazione del minorenni senza la presenza delle persone indicate nei commi 1 e 2, nell'interesse del minorenni o quando sussistono inderogabili esigenze processuali.

Art. 13

Divieto di pubblicazione e di divulgazione

1. Sono vietate la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione del minorenni comunque coinvolto nel procedimento.

2. La disposizione del comma 1 non si applica dopo l'inizio del dibattimento se il tribunale procede in udienza pubblica.

Art. 14

Casellario giudiziale per i minorenni

Articolo abrogato dal D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313

Art. 15

Eliminazione delle iscrizioni

Articolo abrogato dal D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313

CAPO II

Provvedimenti in materia di libertà personale

Art. 16

Arresto in flagranza

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto del minorenni colto in flagranza di uno dei delitti per i quali, a norma dell'articolo 23, può essere disposta la misura della custodia cautelare.

## 2. Abrogato

3. Nell'avvalersi della facoltà prevista dal comma primo gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria devono tenere conto della gravità del fatto nonché dell'età e della personalità del minorenne.

### Art. 17

#### Fermo di minorenne indiziato di delitto

1. È consentito il fermo del minorenne indiziato di un delitto per il quale, a norma dell'articolo 23, può essere disposta la misura della custodia cautelare, sempre che, quando la legge stabilisce la pena della reclusione, questa non sia inferiore nel minimo a due anni.

### Art. 18

#### Provvedimenti in caso di arresto o di fermo del minorenne

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo del minorenne ne danno immediata notizia al pubblico ministero nonché all'esercente la potestà dei genitori e all'eventuale affidatario e informano tempestivamente i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia.

2. Quando riceve la notizia dell'arresto o del fermo, il pubblico ministero dispone che il minorenne sia senza ritardo condotto presso un centro di prima accoglienza o presso una comunità pubblica o autorizzata che provvede a indicare. Qualora, tenuto conto delle modalità del fatto, dell'età e della situazione familiare del minorenne, lo ritenga opportuno, il pubblico ministero può disporre che il minorenne sia condotto presso l'abitazione familiare perché vi rimanga a sua disposizione.

3. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 389 del codice di procedura penale, il pubblico ministero dispone con decreto motivato che il minorenne sia posto immediatamente in libertà quando ritiene di non dover richiedere l'applicazione di una misura cautelare.

4. Al fine di adottare i provvedimenti di sua competenza, il pubblico ministero può disporre che il minorenne sia condotto davanti a sé.

5. Si applicano in ogni caso le disposizioni degli articoli 390 e 391 del codice di procedura penale.

Art. 18-bis

Accompagnamento a seguito di flagranza

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accompagnare presso i propri uffici il minorente colto in flagranza di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e trattenerlo per il tempo strettamente necessario alla sua consegna all'esercente la potestà dei genitori o all'affidatario o a persona da questi incaricata. In ogni caso il minorente non può essere trattenuto oltre dodici ore.

2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all'accompagnamento ne danno immediata notizia al pubblico ministero e informano tempestivamente i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. Provvedono inoltre a invitare l'esercente la potestà dei genitori o l'eventuale affidatario a presentarsi presso i propri uffici per prendere in consegna il minorente.

3. L'esercente la potestà dei genitori, l'eventuale affidatario e la persona da questi incaricata alla quale il minorente è consegnato sono avvertiti dell'obbligo di tenerlo a disposizione del pubblico ministero e di vigilare sul suo comportamento.

4. Quando non è possibile provvedere all'invito previsto dal comma 2 o il destinatario di esso non vi ottempera ovvero la persona alla quale il minorente deve essere consegnato appare manifestamente inidonea ad adempiere l'obbligo previsto dal comma 3, la polizia giudiziaria ne dà immediata notizia al pubblico ministero, il quale dispone che il minorente sia senza ritardo condotto presso un centro di prima accoglienza ovvero presso una comunità pubblica o autorizzata che provvede a indicare.

5. Si applicano le disposizioni degli articoli 16 comma 3, 18 commi 2 secondo periodo, 3,4 e 5 e 19 comma 5.

## Art. 19

### Misure cautelari per i minorenni

1. Nei confronti dell'imputato minorenni non possono essere applicate misure cautelari personali diverse da quelle previste nel presente capo.

2. Nel disporre le misure il giudice tiene conto, oltre che dei criteri indicati nell'articolo 275 del codice di procedura penale, dell'esigenza di non interrompere i processi educativi in atto. Non si applica la disposizione dell'articolo 275, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale.

3. Quando è disposta una misura cautelare, il giudice affida l'imputato ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, i quali svolgono attività di sostegno e controllo in collaborazione con i servizi di assistenza istituiti dagli enti locali.

4. Le misure diverse dalla custodia cautelare possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

5. Nella determinazione della pena agli effetti della applicazione delle misure cautelari si tiene conto, oltre che dei criteri indicati nell'articolo 278, della diminuzione della minore età.

## Art. 20

### Prescrizioni

1. Se, in relazione a quanto disposto dall'articolo 19, comma 2, non risulta necessario fare ricorso ad altre misure cautelari, il giudice, sentito l'esercente la potestà dei genitori, può impartire al minorenni specifiche prescrizioni inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili per la sua educazione. Si applica l'articolo 19 comma 3.

1. 1. L'autorità giudiziaria o la direzione penitenziaria competente valutano se ricorre l'esigenza di assicurare, nei confronti dei soggetti minorenni che si trovano in particolari condizioni emotive, l'assistenza psicologica a mezzo dei servizi dei centri per la giustizia minorile.

2. Le prescrizioni previste dal comma i perdono efficacia decorsi due mesi dal provvedimento con il quale sono state impartite. Quando ricorrono esigenze probatorie, il giudice può disporre la rinnovazione, per non più di una volta, delle prescrizioni imposte.

3. Nel caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni, il giudice può disporre la misura della permanenza in casa.

Art. 21

Permanenza in casa

1. Con il provvedimento che dispone la permanenza in casa il giudice prescrive al minorenne di rimanere presso l'abitazione familiare o altro luogo di privata dimora. Con il medesimo provvedimento il giudice può imporre limiti o divieti alla facoltà del minorenne di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono.

2. Il giudice può, anche con separato provvedimento, consentire al minorenne di allontanarsi dall'abitazione in relazione alle esigenze inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili per la sua educazione.

3. I genitori o le persone nella cui abitazione è disposta la permanenza del minorenne vigilano sul suo comportamento. Essi devono consentire gli interventi di sostegno e di controllo dei servizi previsti dall'articolo 6 nonché gli eventuali ulteriori controlli disposti dal giudice.

4. Il minorenne al quale è imposta la permanenza in casa è considerato in stato di custodia cautelare, ai soli fini del computo della durata massima della misura, a decorrere dal momento in cui la misura è eseguita ovvero dal momento dell'arresto, del fermo o dell'accompagnamento. Il periodo di permanenza in casa è computato nella pena da eseguire, a norma dell'articolo 657 del codice di procedura penale.

5. Nel caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi da lui imposti o nel caso di allontanamento ingiustificato dalla abitazione, il giudice può disporre la misura del collocamento in comunità.



## Art. 22

### Collocamento in comunità

1. Con il provvedimento che dispone il collocamento in comunità il giudice ordina che il minorenni sia affidato a una comunità pubblica o autorizzata, imponendo eventuali specifiche prescrizioni inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili per la sua educazione.

2. Il responsabile della comunità collabora con i servizi previsti dall'articolo 19 comma 3.

3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 21 commi 2 e 4.

4. Nel caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni imposte o di allontanamento ingiustificato dalla comunità, il giudice può disporre la misura della custodia cautelare, per un tempo non superiore a un mese, qualora si proceda per un delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

## Art. 23

### Custodia cautelare

1. La custodia cautelare può essere applicata quando si procede per delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a nove anni. Anche fuori dei casi predetti, la custodia cautelare può essere applicata quando si procede per uno dei delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 380, comma 2 lettere e), f), g), h), del codice di procedura penale nonché, in ogni caso, per il delitto di violenza carnale.

2. Il giudice può disporre la custodia cautelare:

1. se sussistono gravi e inderogabili esigenze attinenti alle indagini, in relazione a situazioni di concreto pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova;

2. se l'imputato si è dato alla fuga e sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga;

3. se, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità dell'imputato, vi è il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi od altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quelli per cui si procede.

3. I termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale sono ridotti della metà per i reati commessi da minori degli anni diciotto e dei due terzi per quelli commessi da minori degli anni sedici e decorrono dal momento della cattura, dell'arresto, del fermo o dell'accompagnamento.

(La Corte costituzionale, con sentenza 12 - 26 luglio 2000, n. 359 (in G.U. 1a s.s. 02/08/2000 n. 32), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 2, lett.b.).

Art. 24

Provvedimenti in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini

1. Quando l'imputato è scarcerato per decorrenza dei termini, il giudice può imporre le prescrizioni previste dall'articolo 20.

Capo III

Definizione anticipata del procedimento e giudizio in dibattimento

Art. 25

Procedimenti speciali

1. Nel procedimento davanti al tribunale per i minorenni non si applicano le disposizioni dei titoli II e V del libro VI del codice di procedura penale.

2. Le disposizioni del titolo III del libro VI del codice di procedura penale si applicano solo se è possibile compiere gli accertamenti previsti dall'articolo 9 e assicurare al minorenne l'assistenza prevista dall'articolo 12.

2. -bis. Salvo quanto previsto dal comma 2, il pubblico ministero può procedere al giudizio direttissimo anche nei

confronti del minorenni accompagnato a norma dell'articolo 18-bis.

Art. 26

Obbligo della immediata declaratoria della non imputabilità

1. In ogni stato e grado del procedimento il giudice, quando accerta che l'imputato è minore degli anni quattordici, pronuncia, anche di ufficio, sentenza di non luogo a procedere trattandosi di persona non imputabile.

Art. 27

Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto

1. Durante le indagini preliminari, se risulta la tenuità del fatto e la occasionalità del comportamento, il pubblico ministero chiede al giudice sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto quando l'ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minorenni.

2. Sulla richiesta il giudice provvede in camera di consiglio sentiti il minorenni e l'esercente la potestà dei genitori, nonché la persona offesa dal reato. Quando non accoglie la richiesta il giudice dispone con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico ministero.

3. Contro la sentenza possono proporre appello il minorenni e il procuratore generale presso la corte di appello. La corte di appello decide con le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale e, se non conferma la sentenza, dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero.

4. Nell'udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato, il giudice pronuncia di ufficio sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, se ricorrono le condizioni previste dal comma 1.

(La Corte costituzionale, con la sentenza 5-9 maggio 2003, n. 149 (in G.U. la s.s. 14/5/2003, n. 19) ha disposto l'illegittimità costituzionale del comma 4 del presente art. 27 "nella parte in cui prevede che la sentenza di proscioglimento per irrilevanza del fatto possa essere pronunciata solo nell'udienza preliminare, nel giudizio immediato e nel giudizio direttissimo").

## Art. 28

### Sospensione del processo e messa alla prova

1. Il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalità del minorente all'esito della prova disposta a norma del comma 2. Il processo è sospeso per un periodo non superiore a tre anni quando si procede per reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; negli altri casi, per un periodo non superiore a un anno. Durante tale periodo è sospeso il corso della prescrizione.

2. Con l'ordinanza di sospensione il giudice affida il minorente ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno. Con il medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorente con la persona offesa dal reato.

3. Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore.

4. La sospensione non può essere disposta se l'imputato chiede il giudizio abbreviato o il giudizio immediato.

5. La sospensione è revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte.

(La Corte costituzionale, con la sentenza 5-14 aprile 1995, n. 125 (in G.U. la s.s. 19/4/1995, n. 16) ha disposto l'illegittimità costituzionale del comma 4 del presente art. 28 "nella parte in cui prevede che la sospensione non può essere disposta se l'imputato chiede il giudizio abbreviato" e "nella parte in cui prevede che la sospensione non può essere disposta se l'imputato chiede il giudizio immediato").

## Art. 29

### Dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della prova

1. Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza nella quale dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento del minorente e

della evoluzione della sua personalità, ritiene che la prova abbia dato esito positivo. Altrimenti provvede a norma degli articoli 32 e 33.

Art. 30

Sanzioni sostitutive

1. Con la sentenza di condanna il giudice, quando ritiene di dover applicare una pena detentiva non superiore a due anni, può sostituirla con la sanzione della semidentenzione o della libertà controllata, tenuto conto della personalità e delle esigenze di lavoro o di studio del minore nonché delle sue condizioni familiari, sociali e ambientali.

2. Il pubblico ministero competente per l'esecuzione trasmette l'estratto della sentenza al magistrato di sorveglianza per i minorenni del luogo di abituale dimora del condannato. Il magistrato di sorveglianza convoca, entro tre giorni dalla comunicazione, il minore, l'esercente la potestà dei genitori, l'eventuale affidatario e i servizi minorili e provvede in ordine alla esecuzione della sanzione a norma delle leggi vigenti, tenuto conto anche delle esigenze educative del minore.

Art. 31

Svolgimento dell'udienza preliminare

1. Fermo quanto previsto dagli articoli 420-bis e 420-ter del codice di procedura penale, il giudice può disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato non comparso.

2. Il giudice, sentite le parti, può disporre l'allontanamento del minore, nel suo esclusivo interesse, durante l'assunzione di dichiarazioni e la discussione in ordine a fatti e circostanze inerenti alla sua personalità.

3. Dell'udienza è dato avviso alla persona offesa, ai servizi minorili che hanno svolto attività per il minore e all'esercente la potestà dei genitori.

4. Se l'esercente la potestà non compare senza un legittimo impedimento, il giudice può condannarlo al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire cinquantamila a lire un milione. In qualunque momento il giudice può disporre l'allontanamento dell'esercente la

potestà dei genitori quando ricorrono le esigenze indicate nell'articolo 12 comma 3.

5. La persona offesa partecipa all'udienza preliminare ai fini di quanto previsto dall'articolo 90 del codice di procedura penale. Il minorenni, quando è presente, è sentito dal giudice. Le altre persone citate o convocate sono sentite se risulta necessario ai fini indicati nell'articolo 9.

Art. 32

Provvedimenti

1. Nell'udienza preliminare, prima dell'inizio della discussione, il giudice chiede all'imputato se consente alla definizione del processo in quella stessa fase, salvo che il consenso sia stato validamente prestato in precedenza. Se il consenso è prestato, il giudice, al termine della discussione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi previsti dall'articolo 425 del codice di procedura penale o per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto.

2. Il giudice, se vi è richiesta del pubblico ministero, pronuncia sentenza di condanna quando ritiene applicabile una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva. In tale caso la pena può essere diminuita fino alla metà rispetto al minimo edittale.

3. Contro la sentenza prevista dal comma 2 l'imputato e il difensore munito di procura speciale possono proporre opposizione con atto depositato nella cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza, entro cinque giorni dalla pronuncia o, quando l'imputato non è comparso, dalla notificazione dell'estratto. La sentenza è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporre opposizione o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile.

3. -bis. L'esecuzione della sentenza di condanna pronunciata a carico di più minorenni imputati dello stesso reato rimane sospesa nei confronti di coloro che non hanno proposto opposizione fino a quando il giudizio conseguente all'opposizione non sia definito con pronuncia irrevocabile.

4. In caso di urgente necessità, il giudice, con separato decreto, può adottare provvedimenti civili temporanei a protezione del minorenni. Tali provvedimenti sono

immediatamente esecutivi e cessano di avere effetto entro trenta giorni dalla loro emissione.

(La Corte costituzionale con la sentenza di cui al sommario, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell' art. 27 e dello art. 32, primo comma, di questo decreto del Presidente della Repubblica limitatamente alle parole "o per irrilevanza del fatto a norma dell'art. 27").

(La Corte costituzionale con la sentenza 26 febbraio-11 marzo 1993, n. 77 (G.U. 1a s.s. 17/3/1993, n. 12) ha dichiarato la illegittimità costituzionale del terzo comma di questo articolo "nella parte in cui non prevede che possa essere proposta opposizione avverso le sentenze di non luogo a procedere con le quali è stata comunque presupposta la responsabilita' dell'imputato").

(La Corte costituzionale con la sentenza 9-16 maggio 2002, n. 195 (G.U. 1a s.s. 22/5/2002, n. 20) ha dichiarato la illegittimità costituzionale del primo comma di questo articolo "nella parte in cui in mancanza del consenso dell'imputato, preclude al giudice di pronunciare sentenza di non luogo a procedere che non presuppone un accertamento di responsabilità").

Art. 32-bis

Opposizione

1. Con l'atto di opposizione è richiesto il giudizio davanti al tribunale per i minorenni.

2. L'opposizione è inammissibile quando è proposta fuori termine o da persona non legittimata. L'inammissibilità è dichiarata dal giudice che ha emesso la sentenza con ordinanza avverso la quale l'opponente può proporre ricorso per cassazione.

3. Quando non deve dichiarare l'inammissibilità, il giudice trasmette l'opposizione con il fascicolo formato a norma dell'articolo 431 del codice di procedura penale al tribunale per i minorenni competente per il giudizio.

4. Nel giudizio conseguente all'opposizione il tribunale per i minorenni revoca la sentenza di condanna.

5. Il tribunale per i minorenni può applicare in ogni caso una pena anche diversa e più grave di quella fissata nella sentenza revocata e revocare i benefici già concessi.

6. Con la sentenza che proscioglie l'imputato perché il fatto non sussiste, non è previsto dalla legge come reato ovvero è commesso in presenza di una causa di giustificazione, il tribunale per i minorenni revoca la sentenza di condanna anche nei confronti degli imputati dello stesso reato che non hanno proposto opposizione.

Art. 33

Udienza dibattimentale

1. L'udienza dibattimentale davanti al tribunale per i minorenni è tenuta a porte chiuse.

2. L'imputato che abbia compiuto gli anni sedici può chiedere che l'udienza sia pubblica. Il tribunale decide, valutata la fondatezza delle ragioni addotte e l'opportunità di procedere in udienza pubblica, nell'esclusivo interesse dell'imputato. La richiesta non può essere accolta se vi sono coimputati minori degli anni sedici o se uno o più coimputati non vi consente.

3. L'esame dell'imputato è condotto dal presidente. I giudici, il pubblico ministero e il difensore possono proporre al presidente domande o contestazioni da rivolgere all'imputato.

4. Si applicano le disposizioni degli articoli 31 e 32 comma 4.

Art. 34

Impugnazione dell'esercente la potestà dei genitori

1. L'esercente la potestà dei genitori può, anche senza avere diritto alla notificazione del provvedimento, proporre l'impugnazione che spetta all'imputato minorenni.

2. Qualora sia l'imputato che l'esercente la potestà dei genitori abbiano proposto l'impugnazione, si tiene conto, a ogni effetto, soltanto dell'impugnazione proposta dall'imputato, quando tra i due atti ci sia contraddizione. Negli altri casi, la regolarità di una impugnazione sana l'irregolarità dell'altra anche in relazione ai motivi.



Art. 35

Giudizio di appello

1. Nel procedimento di appello si osservano in quanto applicabili le disposizioni riguardanti il procedimento davanti al tribunale per i minorenni.

CAPO IV

Procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza

Art. 36

Applicazione delle misure di sicurezza nei confronti dei minorenni

1. La misura di sicurezza della libertà vigilata applicata nei confronti di minorenni è eseguita nelle forme previste dagli articoli 20 e 21.

2. La misura di sicurezza del riformatorio giudiziario è applicata soltanto in relazione ai delitti previsti dall'articolo 23 comma 1 ed è eseguita nelle forme dell'articolo 22.

Art. 37

Applicazione provvisoria

1. Con la sentenza di non luogo a procedere a norma degli articoli 97 e 98 del codice penale, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può applicare in via provvisoria una misura di sicurezza.

2. La misura è applicata se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 224 del codice penale e quando, per le specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità dell'imputato, sussiste il concreto pericolo che questi commetta delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro la sicurezza collettiva o l'ordine costituzionale ovvero gravi delitti di criminalità organizzata.

3. Quando applica in via provvisoria una misura di sicurezza, il giudice dispone la trasmissione degli atti al tribunale per i minorenni. Allo stesso modo provvede nel caso

di rigetto della richiesta del pubblico ministero. La misura cessa di avere effetto decorsi 30 giorni dalla pronuncia senza che abbia avuto inizio il procedimento previsto dall'articolo 38.

4. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano nel giudizio abbreviato quando il giudice, anche di ufficio, ritiene che sussistono le condizioni previste dal comma 2.

Art. 38

Procedimento davanti al tribunale per i minorenni

1. Nei casi previsti dall'articolo 37 il tribunale per i minorenni procede al giudizio sulla pericolosità nelle forme previste dall'articolo 678 del codice di procedura penale e decide con sentenza, sentiti il minorenne, l'esercente la potestà dei genitori, l'eventuale affidatario e i servizi indicati nell'articolo 6. Nel corso del procedimento può modificare o revocare la misura applicata a norma dell'articolo 37 comma 1 o applicarla in via provvisoria.

2. Con la sentenza il tribunale per i minorenni applica la misura di sicurezza se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 37 comma 2.

Art. 39

Applicazione di una misura di sicurezza nel dibattimento

1. Con la sentenza emessa a norma degli articoli 97 o 98 del codice penale o con la sentenza di condanna, il tribunale per i minorenni può disporre l'applicazione di una misura di sicurezza, se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 37 comma 2.

Art. 40

Esecuzione delle misure di sicurezza

1. La competenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza applicate nei confronti di minorenni è attribuita al magistrato di sorveglianza per i minorenni del luogo dove la misura stessa deve essere eseguita.

2. Il magistrato di sorveglianza per i minorenni impartisce le disposizioni concernenti le modalità di esecuzione della misura, sulla quale vigila costantemente

anche mediante frequenti contatti, senza alcuna formalità, con il minorente, l'esercente la potestà dei genitori, l'eventuale affidatario e i servizi minorili. In caso di revoca della misura ne dà comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni per l'eventuale esercizio dei poteri di iniziativa in materia di provvedimenti civili.

Art. 41

Impugnazione dei provvedimenti del magistrato di sorveglianza per i minorenni

1. Contro i provvedimenti emessi dal magistrato di sorveglianza per i minorenni in materia di misure di sicurezza possono proporre appello dinanzi al tribunale per i minorenni l'imputato, l'esercente la potestà dei genitori,

2. Si osservano le disposizioni generali sulle impugnazioni, ma l'appello non ha effetto sospensivo, salvo che il tribunale per i minorenni disponga altrimenti.